



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 7 GENNAIO 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2007 - N. 8/6206 (4.3.0) Adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di uso delle superfici boschive (l.r. n. 27/2004)	66
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 - N. 8/6273 (3.3.0) Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali – Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati.	66
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 - N. 8/6278 (3.2.0) Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle RSA accreditate entro il 31 dicembre 2006 ed in possesso dei requisiti di cui alla d.g.r. n. 12618/2003	70
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 - N. 8/6279 (3.2.0) Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Garibaldi Pogliani Onlus» con sede in Cantù (CO) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007	76
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 - N. 8/6291 (3.2.0) Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti	77
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 - N. 8/6308 (4.3.0) Approvazione dei Piani d'Azione per la specie Storione cobice (<i>Acipenser naccarii</i>).	84
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 - N. 8/6310 (5.3.2) Interventi estrattivi in fondi agricoli – Determinazione dei criteri per la formulazione dei pareri (art. 36, comma 2, l.r. n. 14/1998)	85

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 DICEMBRE 2007 - N. 16165 (3.1.0) Assegnazione delle quote relative al finanziamento di progetti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale ai sensi della l.r. n. 8/2005 in esecuzione della d.g.r. n. 4782 del 30 maggio 2007	86
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 DICEMBRE 2007 - N. 16390 (3.1.0) Rettificazione del decreto n. 16165 del 20 dicembre 2007 ad oggetto «Assegnazione delle quote relative al finanziamento di progetti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale ai sensi della l.r. n. 8/2005 in esecuzione della d.g.r. n. 4782 del 30 maggio 2007»	92

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 19 DICEMBRE 2007 - N. 16117 (4.0.0) Aggiornamento del valore del soprassuolo stabilito con d.g.r. 675/2005	96
---	----

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008011)

D.g.r. 19 dicembre 2007 - n. 8/6206

(4.3.0)

Adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di uso delle superfici boschive (l.r. n. 27/2004)**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale» e successive modifiche e integrazioni ed in particolare, l'art. 23 «Vigilanza e sanzioni», comma 13, che dispone che la misura delle sanzioni amministrative sia aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti;

Vista la variazione media nazionale dei prezzi al consumo nella tabella ISTAT «FOI(nt) 2.1 - indici nazionali dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati» pubblicato sul National Summary Data Page e diffuso tramite il sito internet dell'ISTAT nel calendario annuale dei comunicati stampa e il sito SDDS, in conformità con i requisiti del programma SDDS del Fondo monetario internazionale, da cui si ricava l'indice di aggiornamento dei prezzi al consumo relativo al periodo novembre 2004-ottobre 2007, pari ad 1.0557, corrispondente al 5.57%;

Ravvisata dal dirigente dell'U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Agricoltura la necessità di un aggiornamento delle sanzioni previste dalla l.r. 27/2004;

Vista la tabella Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto che ridetermina gli importi delle sanzioni sulla base dell'indice di aggiornamento del periodo novembre 2004-ottobre 2007;

Ritenuto di adeguare i valori monetari delle sanzioni previste dall'art. 23 della l.r. 27/2004 sostituendole con quelle riportate nell'Allegato 1;

Vagliate e assunte come proprie le predette motivazioni;

Delibera

Recepite le motivazioni di cui alle premesse;

1. di fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative, che si applicano dall'1 gennaio 2008, così come riportati nell'Allegato 1, composto da una pagina e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

Comma	DESCRIZIONE SANZIONE	Importo minimo (€)	Importo massimo o fisso (€)	Indice di aggiornamento	Nuovo importo minimo (€)	Nuovo importo massimo o fisso (€)
2	Trasformazioni del bosco, di cui all'art. 4, senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa	100,00	300,00	1,0557	105,57	316,71
2 bis	Trasformazioni del bosco, di cui all'art. 5, senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa	50,00	150,00	1,0557	52,79	158,36
3	Realizzazione di interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 3, in assenza della denuncia di inizio attività, di cui all'art. 11 comma 7	50,00	500,00	1,0557	52,79	527,85
4	Realizzazione di interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 3, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in difformità dalle norme forestali, di cui all'art. 11 comma 4	50,00	250,00	1,0557	52,79	263,93
4 bis	Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, violazione delle ulteriori norme forestali regionali di cui all'art. 11, comma 4	100,00	1.000,00	1,0557	105,57	1.055,70
7	Distruzione o danneggiamento delle superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distruzione o danneggiamento della rinnovazione forestale	100,00	500,00	1,0557	105,57	527,85
	Trasgressioni alle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 6, comma 4 nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo	300,00	3.000,00	1,0557	316,71	3.167,10
	Trasgressione al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'art. 6, comma 9 bis	100,00	300,00	1,0557	105,57	316,71
8	Transito senza l'autorizzazione di cui all'art. 21, commi 3 e 4	100,00	300,00	1,0557	105,57	316,71
9	Installazione di gru a cavo o fili a sbalzo senza l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 7, ovvero, a partire dall'1 gennaio 2006, mancata rimozione ad autorizzazione scaduta	500,00	1.500,00	1,0557	527,85	1.583,55

(BUR2008012)

D.g.r. 21 dicembre 2007 - n. 8/6273

(3.3.0)

Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali - Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati**LA GIUNTA REGIONALE**

Visti:

• il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», ed in particolare l'articolo 7, il quale dispone che le Regioni costituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, assicurando un raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

• il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

• il d.m. n. 166 del 25 maggio 2001 «Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative» con il quale si definiscono gli ambiti, i destinatari, i soggetti responsabili, le tipologie, la struttura, le procedure, la durata e validità, gli standard di competenze professionali dei formatori, il periodo transitorio per le sedi di recente costituzione e la sperimentazione del modello operativo relative all'accreditamento;

• l'accordo, sottoscritto in data 1 agosto 2002, nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, in materia di accreditamento delle sedi formative e orientative;

• il d.m. 29 novembre 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;

• la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia», la quale, in attuazione del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro avviato a livello nazionale e sulla base degli obiettivi definiti nella Strategia europea per l'occupazione (cosiddetta Strategia di Lisbona), ha introdotto un'ampia riforma che contribuisce ad innovare profondamente il mercato del lavoro sulla base dei seguenti principi:

- creazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente in grado di incrementare le occasioni di lavoro e garantire a tutti un equo accesso ed una occupazione regolare e di qualità;
- centralità della persona, ove i servizi si adattano alle differenti esigenze delle persone e delle imprese;
- modalità di assegnazione delle risorse strettamente correlate all'attività di valutazione delle azioni realizzate da parte di un organismo indipendente, premiando le capacità di raggiungimento dei risultati;
- realizzazione di una rete competitiva di operatori pubblici e privati in grado di offrire servizi di qualità per l'occupazione, quale condizione per la promozione della libera scelta e per il miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro;
 - la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare:
 - a) l'art. 25 con il quale si istituisce l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B,
 - b) l'art. 26 con il quale si definiscono le modalità e i criteri per l'accredimento;

Richiamato in particolare l'articolo 13, commi 6 e 7, della l.r. 22/2006 che ha istituito l'albo regionale degli operatori accreditati ai fini dell'erogazione sul territorio regionale dei servizi al lavoro, demandando a successiva deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli organismi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale di cui agli artt. 7 e 8 della l.r. 22/2006, la definizione delle modalità di rilascio e revoca dell'accredimento, nonché i requisiti minimi per l'iscrizione al relativo all'albo, sulla base dei seguenti indicatori:

- possesso di un sistema certificato per la gestione della qualità;
- capacità logistica e gestionale;
- situazione economico-finanziaria;
- disponibilità di adeguate competenze professionali;
- esistenza di una rete di servizio e di relazioni istituzionali;
- obbligo dell'interconnessione con *Borsalavorolombardia*, quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro;
- obbligo di invio di ogni informazione strategica sul funzionamento del mercato del lavoro richiesta in funzione delle attività di monitoraggio svolte nell'ambito dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

Richiamato altresì l'art. 26, commi 1 e 2, della l.r. 19/2007 ed in particolare la definizione dei requisiti per l'accredimento con riferimento a:

- sistema certificato per la gestione della qualità;
- indici specifici di efficienza ed efficacia;
- adeguata dotazione logistica e gestionale;
- affidabilità economico-finanziaria;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
- disponibilità di competenze professionali;
- capacità di correlazione con il territorio;
- non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dalla l.r. 19/2007 ed in particolare a quanto indicato nell'art. 26 in cui si demanda ad una successiva deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, la definizione dei requisiti per l'accredimento;

Valutato opportuno costituire un modello di accreditamento in cui i servizi di istruzione e formazione professionale ed i servizi per il lavoro siano inseriti in un unico sistema al fine di rafforzare l'integrazione tra i diversi ambiti di attività e la costituzione di raggruppamenti in cui si favorisca una virtuosa collaborazione tra operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, operatori accreditati per i servizi al lavoro e operatori autorizzati nazionali e regionali per i servizi al lavoro;

Evidenziato che gli approfondimenti tecnici hanno portato ad acquisire le determinazioni unite con la d.g.r. n. 8/4562 del 18 aprile 2007 quali requisiti unitari e sostenibili per il sistema di

accredimento integrato, come delineato dalla l.r. 22/2006 e dalla l.r. 19/2007;

Rilevato che ai fini dell'accredimento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi di istruzione e formazione professionale nonché servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi Albi regionali, le Strutture della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro hanno individuato procedure e requisiti di cui ai seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- allegato «A» «Caratteristiche e procedure di iscrizione agli albi regionali dei soggetti accreditati»;
- allegato «B» «Requisiti per il rilascio dell'accredimento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro»;

Ritenuto conseguentemente necessario intervenire sugli atti finora assunti ai fini dell'accredimento, e di revocare:

- per quanto concerne il sistema dei servizi di istruzione e formazione professionale la d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004 facendo altresì cessare l'efficacia della stessa e dei decreti dirigenziali ad essa collegati alla data stabilita nel decreto attuativo del presente provvedimento;
- per quanto concerne il sistema dei servizi per il lavoro la d.g.r. n. 8/4562 del 18 aprile 2007 facendo altresì cessare l'efficacia della stessa e dei d.d.g. n. 5192 del 21 maggio 2007 e d.d.g. n. 12442 del 24 ottobre 2007 alla data di adozione del decreto attuativo del presente provvedimento;

Ritenuto di fare salvo il d.d.g. n. 9026 del 6 agosto 2007 con il quale sono stati definiti i criteri e gli indicatori per la misurazione dell'efficacia ed efficienza dell'attività degli operatori;

Ritenuto comunque che i soggetti già iscritti all'Albo regionale degli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro conservano l'accredimento acquisito ai sensi dell'art. 13 della l.r. 22/2006, senza necessità di inoltrare una nuova istanza di accreditamento;

Dato atto che è stata data informazione sia alla Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione che al Comitato Istituzionale di Coordinamento, rispettivamente nell'incontro del 17 dicembre 2007;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le procedure e requisiti di cui ai seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- allegato «A» «Caratteristiche e procedure di iscrizione agli albi regionali dei soggetti accreditati»;
- allegato «B» «Requisiti per il rilascio dell'accredimento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro»;

2. di stabilire che le istanze potranno essere inoltrate alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro a far tempo dalla pubblicazione del decreto dirigenziale che adotta il modello di istanza per l'iscrizione all'Albo;

3. di revocare per quanto concerne il sistema dei servizi di istruzione e formazione professionale la d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004 facendo altresì cessare l'efficacia della stessa e dei decreti dirigenziali ad essa collegati alla data di adozione del decreto attuativo del presente provvedimento;

4. di revocare altresì per quanto concerne il sistema dei servizi per il lavoro la d.g.r. n. 8/4562 del 18 aprile 2007 facendo altresì cessare l'efficacia della stessa e dei provvedimenti attuativi ad essa collegati: d.d.g. n. 5192 del 21 maggio 2007 e d.d.g. n. 12442 del 24 ottobre 2007 alla data di adozione del decreto attuativo del presente provvedimento;

5. di assegnare, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 19/2007, il termine per l'adeguamento come precisato nell'Allegato A del presente provvedimento;

6. di stabilire che, ferma restando l'ammissibilità dei soggetti accreditati alle procedure di selezione, in relazione alla tipologia di riferimento, l'autorità di gestione delle singole azioni, può determinare ulteriori criteri di ammissibilità e valutazione, secondo direttive generali stabilite dalla Regione;

7. di dare mandato alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro per l'adozione delle determinazioni previste dal presente provvedimento attraverso l'emaneazione di atti dirigenziali;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO «A»

CARATTERISTICHE E PROCEDURE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI REGIONALI DEI SOGGETTI ACCREDITATI

Il presente atto definisce le caratteristiche e le procedure di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di servizi di istruzione e formazione professionale ai sensi della l.r. 19/2007 nonché di servizi per il lavoro ai sensi della l.r. 22/2006.

Sistema di accreditamento

L'accreditamento qualifica gli operatori pubblici e privati che partecipano all'attuazione delle politiche attive del lavoro, erogando servizi di istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro ed è anche condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Punto qualificante del sistema di accreditamento è l'adozione di procedure semplificate che si caratterizzano per l'utilizzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli operatori ed impegna la Regione ad un'attenta e costante attività di vigilanza e controllo.

Un ulteriore aspetto fortemente innovativo di tale sistema è la costituzione di un modello integrato in cui accreditamento per servizi di istruzione e formazione professionale e accreditamento per i servizi per il lavoro fanno riferimento ad un unico provvedimento ad esclusione di talune specificità meglio definite da atti amministrativi attuativi del presente provvedimento.

In tale contesto, il soggetto accreditato agisce in raccordo con gli altri soggetti della rete di cui all'art. 12 della l.r. 22/2006, attraverso raggruppamenti flessibili, in relazione alla specificità delle politiche e degli interventi.

Procedure per l'iscrizione agli albi regionali degli operatori pubblici e privati accreditati per l'erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro

1. Albi regionali

Presso la Direzione Generale competente, secondo modalità operative definite con successivo atto dirigenziale, sono costituiti i seguenti albi:

1.1 Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale suddiviso in:

- **Sezione A:** soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, comma 1 e 2 della l.r. 19/2007 e specificamente:
 - percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;
 - percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale, cui consegue una certificazione di competenza di IV livello europeo;
 - quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.
- **Sezione B:** soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 19/2007 e specificamente: specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.

Sono esonerati dall'accREDITAMENTO gli Istituti scolastici pubblici e paritari, le Università, i soggetti pubblici e privati che

svolgono unicamente attività formative per il proprio personale, le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio e i soggetti che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di ricerca e di assistenza tecnica a supporto del sistema di istruzione e formazione professionale.

1.2 Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della l.r. 22/2006.

Con l'iscrizione agli albi l'operatore assume le attribuzioni e gli obblighi specificamente previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Richiesta di iscrizione agli albi regionali

L'istanza finalizzata ad ottenere l'iscrizione agli specifici albi regionali deve essere presentata dal soggetto interessato secondo lo schema definito con successivo atto dirigenziale, in cui il legale rappresentante dichiara ai sensi di legge (d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) il possesso dei specifici requisiti.

3. Iscrizione agli albi regionali

3.1 La Regione procede alla verifica del possesso dei requisiti secondo modalità che comprendono l'analisi delle dichiarazioni, della documentazione prodotta e controlli *in loco*.

3.2 Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la Direzione Generale competente comunica all'operatore:

- l'accoglimento dell'istanza e l'iscrizione, a tempo indeterminato, nello specifico albo regionale e relativa sezione dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale e/o dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro ovvero,
- la comunicazione del diniego nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio dell'accREDITAMENTO, nel rispetto di quanto previsto dalla l. n. 241/1990.

3.3 L'operatore deve sempre dare informazione in ordine a inserimenti, trasferimenti e dismissioni di unità organizzative nonché qualsiasi variazione inerente all'attività.

4. Sorveglianza e controllo

La Direzione Generale competente verifica il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché il mantenimento del possesso dei requisiti, svolgendo controlli, anche *in loco*, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con le modalità definite dal Dirigente responsabile.

La sorveglianza ed i controlli, si sviluppano in un'azione integrata finalizzata a verificare sia i requisiti dell'accREDITAMENTO che il ciclo di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro realizzati dal soggetto accreditato.

5. Diffida, sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO

5.1 Nel caso in cui, durante l'attività di sorveglianza e controllo di cui al precedente punto siano riscontrate irregolarità, la Direzione Generale competente ne informa il soggetto interessato e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per eliminare le irregolarità riscontrate.

Decorso tale termine, qualora le irregolarità non siano state eliminate, si provvede alla sospensione dell'accREDITAMENTO, limitatamente alla/e unità organizzativa/e ove siano state riscontrate irregolarità, sino alla eliminazione delle stesse.

Qualora le irregolarità riscontrate siano relative all'attività complessiva dell'operatore, la sospensione ha efficacia nei confronti di tutte le unità organizzative sino alla eliminazione delle irregolarità medesime.

Decorso un anno dal provvedimento di sospensione, senza che siano state eliminate le irregolarità, la Direzione Generale competente dispone la revoca dell'accREDITAMENTO dell'operatore e l'automatica cancellazione dall'albo dei soggetti accreditati.

5.2 Nel caso in cui Regione Lombardia venga a conoscenza di procedimenti penali a carico di amministratori, direttori generali o dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari di un operatore, la medesima ha la facoltà di adottare un provvedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO dell'operatore sino alla definizione del procedimento stesso.

5.3 I provvedimenti di condanna non definitivi, a carico dei soggetti di cui al punto 5.2, per i reati previsti dal punto 4 della lettera A) dell'allegato B della Delibera comportano la sospensione d'ufficio dell'accREDITAMENTO dell'operatore.

5.4 La Direzione Generale competente dispone la revoca dell'accREDITAMENTO dell'operatore e l'automatica cancellazione dall'albo dei soggetti accreditati nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti minimi;
- impossibilità di effettuare la verifica in loco per ragioni non imputabili alla Regione;
- omesso invio delle comunicazioni, di informazioni e dati richiesti o grave inottemperanza agli obblighi contratti con la Regione;
- mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al precedente punto 5.1;
- provvedimenti di condanna definitivi per i reati di cui al precedente punto 5.3. Sono equiparate ai provvedimenti di condanna definitivi, le sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p.

5.5 Il provvedimento di sospensione comporta l'immediato divieto per l'operatore, limitatamente alla/e unità organizzativa/e oggetto del provvedimento medesimo, di avviare l'erogazione di nuovi servizi tra quelli oggetto dell'accreditamento.

Il provvedimento di revoca comporta l'immediato divieto per l'operatore, presso tutte le proprie unità organizzative, di avviare l'erogazione di nuovi servizi tra quelli oggetto dell'accreditamento.

La Regione può consentire l'erogazione dei servizi già avviati, o assumere ogni altro provvedimento utile, con la finalità di evitare disagi all'utenza.

Il provvedimento di revoca stabilisce motivatamente, a seconda della particolarità della fattispecie, il termine inferiore a 5 anni entro cui non può essere presentata nuova istanza di accreditamento.

6. Sistema di analisi e verifica delle capacità operative dei soggetti accreditati

Il sistema di analisi e verifica, individuato con successivo decreto, è finalizzato a valorizzare efficacia, efficienza e qualità del sistema complessivo dell'offerta formativa e dei servizi per il lavoro. Tale strumento si inserisce nel processo di accreditamento quale leva per il miglioramento continuo ed orientamento verso standard di qualità elevati nell'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro.

7. Osservatorio e valutatore indipendente

Il soggetto accreditato trasmette, secondo modalità e termini stabiliti in successivo decreto, all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'art. 6 l.r. 22/2006 una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. L'Osservatorio, anche su richiesta del valutatore indipendente, di cui all'art. 17 l.r. 22/2006, può chiedere agli operatori ulteriori dati e informazioni, anche relativi ai destinatari dei servizi.

8. Verifica e revisione dei progetti in itinere

Con specifico decreto saranno individuate le modalità finalizzate a coinvolgere risorse professionali ed eventuali esperti del settore per verifiche e revisione *in itinere* dei progetti finanziati con risorse pubbliche. Tale attività ha l'obiettivo di supportare l'attuazione del progetto in corso, attraverso un processo di scambio di informazioni e di valutazioni e può determinare modifiche del progetto stesso concordate fra Autorità di gestione ed ente destinatario.

9. Responsabile del procedimento

Responsabile delle procedure di accreditamento sul proprio territorio è la Direzione Generale competente, nella persona del Dirigente della Struttura competente.

— • —

ALLEGATO «B»

REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEI SERVIZI PER IL LAVORO

L'accreditamento è rilasciato solo in presenza del rispetto delle procedure e del possesso dei requisiti, di seguito specificati, concernenti l'operatore richiedente, nonché i requisiti oggettivi riguardanti la sede di svolgimento dell'attività, denominata unità organizzativa, e quanto precisato nei decreti attuativi ed atti dirigenziali.

A) – Requisiti giuridici e finanziari

L'operatore deve possedere i seguenti requisiti:

1. Forma giuridica dei soggetti accreditati

- società di capitali;
- società di persone;
- società cooperative e loro consorzi;
- fondazioni;
- associazioni riconosciute;
- enti pubblici e loro enti strumentali;
- società previste dall'art. 113, comma 5 del d.lgs. 267/2000.

2. Requisito finanziario

Capitale sociale versato non inferiore a 25.000 euro, ad esclusione degli enti pubblici e loro enti strumentali. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 (art. 4), possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 25.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisor contabile.

3. Oggetto sociale

Lo statuto, ad eccezione degli enti pubblici, deve includere come oggetto sociale, anche se non esclusivo, un riferimento all'attività relativa ai servizi per i quali si chiede l'iscrizione all'albo.

4. Requisiti di onorabilità di amministratori e dirigenti

È richiesta in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:

- l'assenza di condanne penali anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale. Sono equiparate ai provvedimenti di condanna definitivi, le sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p.;
- l'assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

B) – Sistema certificato per la gestione della qualità

L'operatore deve essere in possesso di un Sistema di gestione della qualità certificato, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 ed eventuali successive modificazioni, con riferimento al settore coerente alla tipologia di attività.

C) – Capacità logistica e gestionale

1. Adeguatezza dei locali

I locali delle unità organizzative e delle sedi in cui il servizio sia erogato occasionalmente devono essere:

- conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ai sensi del d.lgs. 626/94 e s.m.i.;
- conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza;
- conformi alla normativa in materia di accessibilità ai diversamente abili.

2. Spazi dedicati all'erogazione del servizio

Gli spazi devono essere idonei a garantire la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività. La dotazione strutturale minima specifica per area e tipologia di servizio viene definita con atto amministrativo dalla Direzione Generale competente. Ogni unità organizzativa deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio aggregati in modo unitario ed esclusivo.

3. Adeguatezza degli strumenti tecnologici ed informatici

Ogni unità organizzativa deve essere dotata di strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che del-

l'utenza, nonché di attrezzature d'ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio.

4. Segnaletica e informazione

Presso ciascuna unità organizzativa devono essere assicurate le seguenti informazioni:

- indicazione, all'esterno, della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico;
- indicazione, all'interno, degli estremi dell'iscrizione all'Albo regionale degli accreditati;
- informazione della gamma dei servizi offerti dall'unità organizzativa, con indicazioni delle relative finalità dei servizi, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso ed orari;
- elenco telematico dei soggetti accreditati per la istruzione e formazione ed accreditati per i servizi per il lavoro, fornendo all'utenza tutti i riferimenti utili all'accesso a tali servizi.

6. Orari di apertura al pubblico delle unità organizzative

L'operatore deve assicurare l'apertura al pubblico secondo quanto precisato con atto dirigenziale, pena la revoca dell'accreditamento.

D) Affidabilità economico finanziaria del soggetto

1. Documento contabile finanziario

L'operatore, ad esclusione degli enti pubblici, deve essere in possesso di un documento contabile-finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Albo dei soggetti accreditati.

2. Documento che attesta l'affidabilità e la solvibilità

L'operatore deve essere in possesso di attestazione rilasciata dalla propria banca relativamente all'affidabilità e alla solvibilità del titolare dell'accreditamento. Tale requisito non si applica nei confronti degli enti pubblici.

3. Affidabilità dell'operatore

L'operatore deve garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di stato di fallimento;
- assenza di liquidazione coatta;
- assenza di concordato preventivo;
- assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del 12 marzo 1999, articolo 17).

E) Disponibilità di adeguate competenze professionali

Le risorse professionali e le relative competenze a presidio del funzionamento di ciascuna unità organizzativa sono definite con atto dirigenziale in relazione all'area e specificità del servizio erogato.

F) Relazioni con il territorio

L'operatore dichiara all'inoltro della domanda di accreditamento il raggruppamento dei soggetti con i quali intende avviare collaborazioni allo scopo di assicurare all'utenza l'intera gamma dei servizi per l'istruzione e la formazione professionale e dei servizi per il lavoro.

I soggetti che compongono il raggruppamento di cui sopra sono liberamente scelti dall'operatore all'interno dei seguenti ambiti:

- operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale;
- operatori accreditati per i servizi per il lavoro;
- operatori autorizzati a livello regionale ai sensi degli artt. 14 e 15 della l.r. 22/2006;
- operatori autorizzati a livello nazionale ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003;
- istituti scolastici pubblici e paritari;
- università;
- altri soggetti istituzionali e del mondo sociale e produttivo.

Tale raggruppamento potrà essere incrementato o modificato successivamente in relazione alle attività e servizi attuati dall'operatore accreditato.

G) Tempi di adeguamento

Sezione provvisoria albo ex l.r. 19/2007

Tutti gli operatori già accreditati ai sensi della d.g.r. 19867/2004 che intendono essere iscritti all'albo di cui all'Allegato A punti 1.1. devono presentare nuova domanda di accreditamento nei termini previsti da atto dirigenziale. Il medesimo atto definirà anche la data di soppressione del precedente elenco delle sedi operative accreditate ai sensi della d.g.r. 19867/2004.

Nella sezione provvisoria dell'albo degli accreditati per l'istruzione e formazione professionale sono iscritti gli operatori già accreditati in base alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004, n. 7/19867 che all'inoltro della nuova domanda di accreditamento non sono in possesso dei nuovi e diversi requisiti contenuti nel presente provvedimento e nei decreti attuativi. Gli operatori iscritti nella sezione provvisoria dovranno dimostrare il possesso di tutti i requisiti entro il 15 giugno 2008.

H) Atti dirigenziali

Il Dirigente competente, con propri provvedimenti definisce:

- le modalità per l'inoltro delle domande di accreditamento;
- la struttura informatica dei diversi albi regionali;
- i requisiti e le relative competenze professionali richieste alle risorse umane operanti nelle unità organizzative;
- la dotazione logistica minima per le diverse aree e tipologie di servizi ai fini dell'iscrizione negli specifici albi e l'indicazione degli standard strutturali e logistici correlati all'attività svolta in ciascuna unità organizzativa e gli orari minimi di apertura delle unità organizzative;
- le caratteristiche tecnologiche delle attrezzature e dei laboratori al fine di assicurare un livello equivalente a quello delle analoghe attrezzature utilizzate in imprese/organizzazioni produttrici di beni e servizi;
- gli indicatori, le soglie, i tempi e le modalità per la verifica periodica del possesso dei requisiti di efficienza ed efficacia;
- il periodo di inattività e relativo numero minimo di ore di formazione dell'operatore per quanto attiene ai servizi di istruzione e formazione professionale, trascorso il quale si determina la revoca dell'accreditamento;
- il termine perentorio per la presentazione della nuova domanda di accreditamento da parte dei titolari delle sedi operative accreditate ai sensi della d.g.r. n. 19867/04 e la data di soppressione dell'elenco delle sedi operative medesime.

(BUR2008013)

(3.2.0)

D.g.r. 21 dicembre 2007 - n. 8/6278

Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiuntiva offerta dalle RSA accreditate entro il 31 dicembre 2006 ed in possesso dei requisiti di cui alla d.g.r. n. 12618/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12, nonché le successive modificazioni;

– la d.c.r. 12 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 28 febbraio 1995, n. 64515: «Attivazione nuclei Alzheimer in Residenze Sanitarie Assistenziali e negli Istituti di Riabilitazione»;

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revi-

sione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435);

- 21 maggio 2004, n. 17617: «Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle RSA accreditate al 31 dicembre 2003 ed in possesso dei requisiti riferiti al primo gruppo di indicatori individuati dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003»;

- 23 novembre 2005, n. 1143: «Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle RSA accreditate al 31 dicembre 2004 ed in possesso dei requisiti riferiti al primo gruppo di indicatori individuati dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Atto da comunicare alla competente commissione consiliare»;

- 1 agosto 2006, n. 3059: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate»;

- 20 dicembre 2006, n. 3846: «Determinazioni in merito alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle RSA accreditate al 31 dicembre 2005 ed in possesso dei requisiti riferiti al gruppo di indicatori individuati dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Atto da comunicare alla competente commissione consiliare»;

Richiamata in particolare la precedente delibera n. 3846/06, con la quale sono stati declinati i criteri per l'assegnazione della remunerazione aggiuntiva di qualità per le RSA accreditate al 31 dicembre 2005 e rilevato che tale provvedimento ha preso in considerazione, per il terzo anno di applicazione, i seguenti parametri:

- realizzazione di progetti assistenziali per gli ospiti affetti da malattia di Alzheimer;

- valutazione della qualità e continuità dell'assistenza diretta all'ospite (presenza dell'infermiere nelle ore notturne);

- realizzazione di progetti finalizzati alla definizione di nuovi modelli assistenziali;

Stabilito che l'entità delle risorse destinate per il 2007 alla remunerazione di qualità aggiunta da riconoscere alle RSA accreditate è complessivamente pari ad € 13.000.000,00 e che tali risorse sono costituite:

- per un importo pari ad € 9.000.000,00, quale quota residua dell'assegnazione disposta con d.g.r. n. 3327 del 17 ottobre 2006, già accantonata dalle ASL nell'ambito dei propri bilanci;

- per un importo di € 4.000.000,00, quale assegnazione disposta con la presente deliberazione, a valere sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2007 che presenta la necessaria disponibilità;

Stabilito inoltre che le risorse di cui al punto precedente sono ripartite tra le ASL in proporzione al numero di posti letto RSA accreditati in ogni ASL alla data del 31 dicembre 2006, nella misura indicata nell'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di riconoscere, per il 2007, la remunerazione della qualità aggiunta alle RSA:

- già accreditate entro il 31 dicembre 2006 e con contratto per almeno due mesi nell'anno stesso e comunque ancora accreditate alla data di adozione del presente provvedimento, in modo che sia possibile effettuare una comparazione dei livelli di qualità tra strutture, sulla base di parametri rendicontati a consuntivo per il 2006, poiché la misurazione ed il confronto tra diverse strutture si renderebbe impraticabile in corso di esercizio, stante la dinamicità dei parametri osservati;

- che hanno assolto al debito informativo entro i tempi previsti;

- che hanno dichiarato una retta media ponderata, per l'anno 2006, inferiore alla retta media dell'ASL di appartenenza, retta calcolata secondo i criteri di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e con le specificazioni previste per il premio riservato ai progetti di cui al punto B) del successivo paragrafo;

Ritenuto altresì di prevedere che:

A) vengono fissati i seguenti parametri ai fini della definizione complessiva dell'entità del premio:

- presenza dell'infermiere nelle ore notturne;

- realizzazione di progetti finalizzati alla definizione di nuovi modelli assistenziali;

- comparazione del tempo medio di degenza per il passaggio da una classe di fragilità all'altra;

- comparazione del livello di qualità percepito dall'utenza;

- comparazione tra strutture in possesso di autorizzazione definitiva;

B) le ASL possono decidere di riservare una quota massima del 10% del budget a loro disposizione per il finanziamento di ulteriori progetti finalizzati alla definizione di nuovi modelli assistenziali tesi a migliorare:

- l'assistenza alla persona demente,

- l'accompagnamento alla morte/il sostegno al lutto,

- percorsi di continuità assistenziale e di sostegno ai care giver,

con il criterio della valutazione della retta media indicato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, definito specificamente per questi progetti ritenuti di particolare rilevanza assistenziale;

Ritenuto che:

- la composizione delle graduatorie delle ASL deve seguire i criteri stabiliti nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- le graduatorie per l'assegnazione del premio vengono approvate con provvedimento del Direttore Generale dell'ASL;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione alla Commissione Consiliare competente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

Delibera

1) di stabilire che l'entità delle risorse destinate per il 2007 alla remunerazione di qualità aggiunta da riconoscere alle RSA accreditate è complessivamente pari ad € 13.000.000,00 e che tali risorse sono costituite:

- per un importo pari ad € 9.000.000,00, quale quota residua dell'assegnazione disposta con d.g.r. n. 3327 del 17 ottobre 2006, già accantonata dalle ASL nell'ambito dei propri bilanci;

- per un importo di € 4.000.000,00, quale assegnazione disposta con la presente deliberazione, a valere sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2007 che presenta la necessaria disponibilità;

2) di stabilire che le risorse di cui al punto precedente sono ripartite tra le ASL in proporzione al numero di posti letto RSA accreditati in ogni ASL alla data del 31 dicembre 2006, nella misura indicata nell'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di riconoscere la remunerazione di qualità aggiunta alle RSA:

- già accreditate entro il 31 dicembre 2006 e con contratto per almeno due mesi nell'anno stesso e comunque ancora accreditate alla data di adozione del presente provvedimento, in modo che sia possibile effettuare una comparazione dei livelli di qualità tra strutture sulla base di parametri rendicontati a consuntivo per il 2006, poiché la misurazione ed il confronto tra diverse strutture si renderebbe impraticabile in corso di esercizio, stante la dinamicità dei parametri osservati;

- che hanno assolto il debito informativo entro i tempi previsti;

- che hanno dichiarato una retta media ponderata, per l'anno 2006 inferiore alla retta media dell'ASL di appartenenza, retta calcolata secondo i criteri di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e con le specificazioni previste per il premio riservato ai progetti di cui al punto B) del successivo punto;

4) di prevedere che:

A) vengono fissati i seguenti parametri ai fini della definizione complessiva dell'entità del premio:

- presenza dell'infermiere nelle ore notturne;

- realizzazione di progetti finalizzati alla definizione di nuovi modelli assistenziali;

- comparazione del tempo medio di degenza per il passaggio da una classe di fragilità all'altra;

- comparazione del livello di qualità percepito dall'utenza;

- comparazione tra strutture in possesso di autorizzazione definitiva;
 - B) le ASL possono decidere di riservare una quota massima del 10% del budget a loro disposizione per il finanziamento di ulteriori progetti finalizzati alla definizione di nuovi modelli assistenziali tesi a migliorare:
 - l'assistenza alla persona demente,
 - l'accompagnamento alla morte/il sostegno al lutto,
 - percorsi di continuità assistenziale e di sostegno ai care giver,
- con il criterio della valutazione della retta media indicato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale

- della presente, definito specificamente per questi progetti ritenuti di particolare rilevanza assistenziale;
- 5) le graduatorie delle ASL devono essere composte secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 6) l'assegnazione del premio, viene approvata con provvedimento del Direttore Generale di ogni singola ASL;
 - 7) il presente atto deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e comunicato alla Commissione Consiliare competente.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

ASSEGNAZIONI ASL PER REMUNERAZIONE QUALITÀ AGGIUNTA

Cod.	ASL	Quota parte assegnazione ex d.g.r. 3327/2006	Quota parte assegnazione 2007	TOTALE
301	ASL PROVINCIA DI BERGAMO	868.000	383.000	1.251.000
302	ASL DI BRESCIA	1.012.000	446.000	1.458.000
303	ASL PROVINCIA DI COMO	703.000	310.000	1.013.000
304	ASL PROVINCIA DI CREMONA	628.000	277.000	905.000
305	ASL PROVINCIA DI LECCO	322.000	142.000	464.000
306	ASL PROVINCIA DI LODI	203.000	88.000	291.000
307	ASL PROVINCIA DI MANTOVA	498.000	220.000	718.000
308	ASL CITTÀ DI MILANO	1.071.000	492.000	1.563.000
309	ASL PROVINCIA DI MILANO N. 1	676.000	313.000	989.000
310	ASL PROVINCIA DI MILANO N. 2	348.000	162.000	510.000
311	ASL PROVINCIA DI MILANO N. 3	668.000	285.000	953.000
312	ASL PROVINCIA DI PAVIA	850.000	375.000	1.225.000
313	ASL PROVINCIA DI SONDRIO	236.000	104.000	340.000
314	ASL PROVINCIA DI VARESE	792.000	349.000	1.141.000
315	ASL VALLECAMONICA-SEBINO	125.000	54.000	179.000
TOTALE		9.000.000	4.000.000	13.000.000

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DELLA QUALITÀ AGGIUNTA NELLE RSA ACCREDITATE

1) Definizione della retta media ponderata per ASL

La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, a seguito della nota 17 maggio 2007, prot. n. 7430, ha provveduto ad effettuare un censimento delle rette medie ponderate praticate dalle RSA nel corso del 2006 e primo quadrimestre 2007, sulla base dei seguenti criteri, utilizzati al fine di rendere confrontabili rette tra RSA che adottano differenti modalità di definizione delle stesse:

- a) l'entità della retta doveva essere dichiarata calcolando anche la fornitura di: acqua, vino, bevande, merende, riscaldamento e condizionamento, pur se queste prestazioni venivano fatte pagare come supplemento extra retta, ancorché temporaneamente;
- b) doveva essere dichiarato se le prestazioni analiticamente indicate nell'allegato alla predetta nota erano incluse o escluse dalle rette giornaliere, cioè ai fini di consentire la valutazione della retta media ponderata mediante l'applicazione di correttivi in relazione alle prestazioni incluse o escluse;
- c) l'entità della retta media ponderata doveva essere riferita a tutti i giorni di effettiva presenza degli ospiti nel corso dell'anno 2006 e, per quanto riguarda il 2007 per il periodo 1 gennaio/1 maggio.

Per quanto riguarda la ripartizione del premio di qualità oggetto del presente provvedimento, dovranno essere considerate le rette medie ponderate anno 2006. Pertanto le ASL, nel calcolare la retta media del loro territorio, dovranno:

- prendere in considerazione le rette medie ponderate anno 2006 dichiarate dai gestori con l'allegato della nota 17 maggio 2007, prot. n. 7430;

- tra queste, provvedere a ridurre le rette di quelle RSA i cui gestori hanno dichiarato, di garantire comprese nella retta:

1. lavanderia: biancheria (intima personale)
2. lavanderia: indumenti (vestiti)
3. stireria
4. rammendi

di € 1,60, nel caso siano state ricomprese almeno 3 delle 4 voci sopra indicate;

1. manicure
2. pedicure (conservativa)
3. podologia (curativa)

di € 0,50, nel caso siano state ricomprese almeno 2 delle 3 voci sopra indicate;

1. parrucchiere: shampoo e taglio
2. parrucchiere: messa in piega, tinta, etc.
3. barbiere: shampoo e taglio

di € 0,80, nel caso siano state ricomprese almeno 2 delle 3 voci sopra indicate;

- poi, con le rette così modificate, procedere al calcolo della retta media ASL non conteggiando, *solo a tal fine*, le rette medie ponderate delle RSA a diretta gestione comunale o comunque con gestione svolta dai comuni attraverso istituzioni, aziende speciali, anche consortili, società a capitale interamente pubblico, poiché l'ente pubblico per esse potrebbe erogare contributi a ripiano del bilancio, consentendo un contenimento delle rette;

- il valore ottenuto della retta media ASL deve essere arrotondato all'unità intera euro successiva: es. € 32,89 arrotondato a € 33,00.

Esempio calcolo che l'ASL è tenuta ad adottare:

A	B	C	D	E
				(30,71 + 32,10 + 35,87) / 3
RSA 1	32,31	- 1,60	30,71	
RSA 2	35,00	- 2,90	32,10	32,89
RSA 3	35,87	0	35,87	

A = identificazione RSA

B = retta media ponderata anno 2006 dichiarata dal gestore della RSA mediante allegato 1 circolare

C = correttivo per prestazioni comprese nella retta (lavanderia, manicure ecc.)

D = retta media ponderata a seguito dell'applicazione del correttivo

E = retta media ASL deve essere arrotondata da € 32,89 ad € 33,00

In questo esempio entrano nella graduatoria per il premio le RSA 1 e 2.

2) Progetti finalizzati alla definizione di nuovi modelli assistenziali tesi a migliorare:

- l'assistenza alle persone dementi,
- l'accompagnamento alla morte/il sostegno al lutto,
- percorsi di continuità assistenziale e di sostegno ai care giver, che abbiano in particolare avuto come obiettivo l'alternanza di periodi di ricovero e periodi di assistenza a domicilio (quindi ad es.: ricoveri temporanei, modalità innovative nella gestione delle liste d'attesa quali visite al domicilio, piuttosto che attivazione di interventi di sostegno alla famiglia prima del ricovero ecc.).

Le ASL possono decidere di riservare una quota massima del 10% del budget a loro disposizione, per premiare questi progetti.

La descrizione del progetto deve risultare da Scheda Struttura 2006 e deve esistere evidenza dello svolgimento dello stesso attraverso modalità comunicative/divulgate che abbiano coinvolto: ospiti e familiari ed attraverso documentate attività di coinvolgimento di una pluralità di attori istituzionali e non, quali: l'ASL, la Regione Lombardia, enti locali e associazioni di volontariato ecc. Possono partecipare all'erogazione di questa quota di premio anche le RSA che hanno una retta media superiore a quella media dell'ASL, considerata la particolare rilevanza assistenziale di questa tipologia.

I progetti per l'assistenza alle persone dementi, potranno essere remunerati nelle RSA che non abbiano già uno o più nuclei Alzheimer riconosciuti per i quali viene corrisposta la tariffa di € 52,00.

I progetti per i ricoveri temporanei possono essere premiati indipendentemente dalla indicazione o meno della disponibilità di posti di sollievo all'interno del contratto sottoscritto con l'ASL e a condizione che non siano esposte agli ospiti rette superiori a quelle in vigore per i ricoveri ordinari.

In presenza di una pluralità di RSA con progetti di questo tipo, il criterio generale stabilito con d.g.r. n. 12618/03 secondo il quale la distribuzione delle quote deve essere fatta anche in rapporto con la retta esposta all'ospite, è rispettato procedendo alla definizione della graduatoria come segue:

- a) alle RSA interessate viene assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale all'entità della retta (es. su 3 RSA quella con retta più bassa avrà 3 punti, quella con retta più alta 1 punto)
- b) devono essere identificati i minuti settimanali per ospite, garantiti nel corso del 2006 in rapporto alle giornate di effettiva presenza, dal personale dell'area riabilitativa/educativa/sociale di cui alla nota (1) e, a seguire, deve essere attribuito un punteggio in misura direttamente proporzionale ai minuti (nell'esempio 3 punti alla RSA con maggiori minuti settimanali per ospite, 1 punto a quella con minori minuti sett. per ospite)
- c) il punteggio complessivamente ottenuto ai punti precedenti dovrà essere raddoppiato, qualora una RSA abbia in uso uno o più protocolli per i ricoveri temporanei nei quali sia posta attenzione: alla formazione di P.A.I. specifici, alle modalità di comunicazione di particolari informazioni ai familiari sulla possibilità di richiedere pensioni di invalidità, ausili e materiali sanitari (funzione di case management) oppure alle modalità di praticare dimissioni protette
- d) quindi il premio verrà calcolato prevedendo il 50% in proporzione alle giornate di presenza degli ospiti nelle singole RSA nel corso del 2006; il restante 50% sarà ripartito in

proporzione ai punti ottenuti dalle singole RSA nelle aree descritte ai precedenti punti a) e b) di questo paragrafo.

4) Definizione della graduatoria per ASL sui rimanenti parametri

Gli ulteriori parametri sulla base dei quali verranno erogate le risorse, sono:

- a) effettiva presenza dell'Infermiere di notte
- b) realizzazione di progetti finalizzati alla definizione di nuovi modelli assistenziali
- c) comparazione del tempo medio di degenza per il passaggio da una classe di fragilità all'altra
- d) comparazione del livello di qualità percepito dall'utenza
- e) comparazione tra strutture in possesso di autorizzazione definitiva.

Sul parametro b), si ritiene fondamentale valutare l'impatto di nuove modalità assistenziali pesando, in modo più determinante rispetto alla segnalazione o no dei progetti, la quantità di personale che contribuisce allo svolgimento delle attività di riabilitazione/animazione/socializzazione, nonché, tra queste attività, quelle che abbiano consentito agli ospiti di effettuare gite o vacanze.

Una volta identificato il premio per i progetti di cui al punto 2, la graduatoria e la definizione dell'entità dei premi, sui rimanenti parametri, dovranno essere calcolate solo sulle RSA con retta media ponderata inferiore (o uguale) alla media ASL arrotondata per eccesso seguendo i seguenti passaggi:

- identificazione del budget rimanente (nell'esempio in calce € 1.125.000,00);

area retta:

- tutte le RSA con retta media ponderata inferiore alla media ASL corretta (calcolata come nell'esempio di cui al paragrafo 1) devono essere ricomprese nella graduatoria;

- viene assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale all'entità della retta (es. su 10 RSA quella con retta più bassa avrà 10 punti, quella con retta più alta 1 punto);

area infermiere di notte:

- devono essere identificate le RSA nelle quali è garantita la presenza dell'Infermiere di notte (SI/NO);

- deve essere assegnato punteggio 0 alle RSA prive di Infermiere di notte e a seguire un punteggio proporzionale ai minuti settimanali per ospite garantiti dall'Infermiere nell'intera giornata nel corso del 2006, conteggiati sulle giornate di effettiva presenza (es. su 10 RSA quella con minuti settimanali più elevati 10 punti quella senza Infermiere di notte 0 punti);

area progetti:

- devono essere identificate le RSA che hanno e che non hanno segnalato progetti nell'apposita sezione della Scheda Struttura attività 2006, attribuendo punti pari al numero di RSA in graduatoria diviso 4 (nell'esempio su 10 RSA 2,5 punti a quelle che hanno segnalato progetti, 0 punti a chi non ne ha segnalati);

- devono essere identificati i minuti settimanali per ospite, garantiti nel corso del 2006 in rapporto alle giornate di effettiva presenza, dal personale dell'area riabilitativa/educativa/sociale di cui alla nota (1) e, a seguire, deve essere attribuito un punteggio in misura direttamente proporzionale ai minuti (nell'esempio 10 punti alla RSA con maggiori minuti settimanali per ospite, 1 punto a quella con minori minuti sett. per ospite);

- devono essere conteggiate le attività svolte nel 2006, estratte dalla apposita sezione di Scheda Struttura. Il conteggio delle attività deve essere fatto nel modo indicato nella nota (2). Quindi dovrà essere assegnato un punteggio proporzionale al n. di attività annue per ospite (su 10 RSA 10 punti a quella con n. di attività più alto e 1 punto a quella con n. di attività più basso);

- devono essere identificate le RSA nelle quali nel 2006 gli ospiti abbiano effettuato gite o vacanze, così come dichiarato nell'allegato alla dichiarazione delle rette 2006 di cui alla nota 17 maggio 2007, prot. n. 7430, assegnando 0 punti laddove non sono state effettuate gite o vacanze, 0,5 punti per gite con compartecipazione ai costi, 1 punto per gite senza compartecipazione ai costi, 0,5 punti per vacanze con compartecipazione ai costi, 1 punto per vacanze senza compartecipazione ai costi. Quindi dovrà essere assegnato il punteggio più alto a chi ha ottenuto un valore più alto (nell'esempio 2 a chi ha effettuato gite e vacanze senza compartecipazione ai costi; 0 a chi non ha effettuato né

gite né vacanze. Una volta fatta questa operazione i valori vanno ordinati in ordine crescente, attribuendo punteggio massimo alle strutture con punteggio più alto - es. 8 - e punteggio 0 a chi non ha effettuato né gite né vacanze);

area miglioramenti nei livelli di fragilità:

- devono essere identificate le RSA nelle quali, nel corso del 2006, si siano verificati casi di miglioramenti nei livelli di fragilità degli ospiti, rilevati attraverso S.OS.I.A. (esempio passaggio da classe 2 a classe 4 ancorché temporaneo), escludendo i casi di riclassificazioni dovute all'intervento correttivo operato dall'ASL in sede di vigilanza ed i casi di uscita da nucleo Alzheimer o comunque ad errori;

- il n. di casi di miglioramento deve essere diviso per il n. delle giornate di presenza complessive di tutti gli ospiti dell'anno 2006 e moltiplicato successivamente per 100.000. Quindi dovrà essere assegnato il punteggio più alto a chi ha ottenuto un valore più alto (nell'esempio 10 a chi ha ottenuto valore 50 e 0 a chi non ha avuto casi di miglioramento);

area comparazione del livello di qualità percepito dall'utenza:

- considerato che l'effettuazione e socializzazione di sistemi per la valutazione della soddisfazione del servizio reso, sono requisiti di accreditamento, ai fini della erogazione della remunerazione aggiuntiva di qualità devono essere identificate le RSA nelle quali, nel corso del 2006, sono stati applicati sistemi di valutazione della soddisfazione e ne siano stati diffusi i risultati per almeno due dei tre soggetti indicati alternativamente dalla normativa di accreditamento (ospiti, familiari, operatori). Quindi dovrà essere assegnato a queste un punteggio attribuendo punti pari al numero di RSA in graduatoria diviso 4 (nell'esempio su 10 RSA 2,5 punti a quelle che hanno effettuato e diffuso la customer su almeno due dei tre soggetti, 0 punti a chi non l'ha effettuata e diffusa);

area comparazione tra strutture in possesso di autorizzazione definitiva:

- tra le RSA che hanno una autorizzazione definitiva alla data della presente deliberazione, dovrà essere assegnato un ulteriore punteggio se garantiscono alternativamente o l'impianto di ossigeno centralizzato, o camere esclusivamente a 2 o 1 posto letto, o l'impianto con aria primaria centralizzato su tutta la struttura. Quindi dovrà essere assegnato a queste un punteggio attribuendo punti pari al numero di RSA in graduatoria diviso 4 (nell'esempio su 10 RSA 2,5 punti a quelle che garantiscono almeno una delle tre condizioni ambientali sopra indicate, 0 punti a chi non ne garantisce nessuna).

In conclusione, l'assegnazione del premio dovrà essere fatta per il 50% in proporzione alle giornate di presenza degli ospiti nelle singole RSA nel corso del 2006, come nell'esempio di cui alla nota allegata; il restante 50% sarà ripartito in proporzione ai punti ottenuti dalle singole RSA aree sin qui descritte:

- area retta
- area minuti infermiere nelle RSA con infermiere di notte
- area progetti
- area miglioramenti nei livelli di fragilità
- area comparazione del livello di qualità percepito dall'utenza
- area comparazione tra strutture in possesso di autorizzazione definitiva.

(1) Codici tipologia del personale in Scheda Struttura che deve essere conteggiato:

- 9 = psicologo medico
- 11 = fisioterapista
- 12 = psicomotricista
- 13 = terapeuta occupazionale
- 18 = massoterapista
- 20 = animatore sociale
- 21 = educatore professionale classe 2
- 22 = educatore professionale classe 18
- 23 = psicologo non medico
- 24 = musicoterapista
- 25 = arteterapista
- 26 = teatroterapista
- 27 = danzaterapista
- 37 = assistente sociale

38 = educatore professionale senza titolo.

(2) Modalità di conteggio attività di riabilitazione/animazione/socializzazione annuali per singolo ospite rilevate dalla Scheda Struttura frequenza attività se pari o inferiore a 3 gg. alla settimana (A) = 2
frequenza attività se superiore a 3 gg. la settimana (B) = 5
giornate di effettiva presenza di tutti gli ospiti anno 2006 (C)
n. attività annuali per singolo ospite (D)

$A + B = (2 \times n. \text{ospiti} \times n. \text{settimane}) + (5 \times n. \text{ospiti} \times n. \text{settimane})$

$D = (A + B) / C \times 365$

N.B.:

- per quanto riguarda il numero degli ospiti, si è rilevato che in Scheda Struttura talvolta sono stati purtroppo inseriti dati anomali, incompatibili con le dimensioni della RSA (es. 1528 ospiti che hanno frequentato per più di 3 volte la settimana una determinata attività, per 50 settimane in un anno). In questi casi l'ASL dovrà far correggere il dato;

- anche per quanto riguarda il n. delle settimane, si è rilevato che in Scheda Struttura talvolta sono stati inseriti dati anomali (es. 380 settimane in un anno). Analogamente in questi casi l'ASL dovrà far correggere il dato.

Num	Struttura	Relatività ponderata 2006	Contabile netto	Balo 2006 Contabile	Comunità	Giornate 2006	Ammissioni SMO	Prezzo lit. notte	Mil. Sale Internate	Infornate notte	Procedi SMO	Milioni di Lit. Area Soc.	Altre Lit.	Ok di una giornata vacanza	Miglioramenti Inglese	Diffusione Customer	Autoregistrazione al stato	Autoregistrazione al stato	PLN1 RETTA	PLN1 NOTTE	PLN1 PRODOTTO	PLN1 AREA SOC.	PLN1 ATTIVITA'	PLN1 GIORNATE VACANZE	PLN1 MIGLIOR FRAGILITA'	PLN1 CUSTOMER	PLN1 AUTOREGISTRAZIONE	TOTALE PUNTI	PESO PUNTI	PESO GIORNATE	TOT. RANGEO PUNTI	RAPPORTO	
A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH		
1	STRUTTURAP1	2500	230	2310	ND	10000	SI	33288	33288	33288	ND	6752	22551	0,00	2000	ND	SI	10	9	0	2	3	0	6	0	2,5	3250	9259	6897	16156	9087600		
2	STRUTTURAP2	2600	250	2310	ND	15000	SI	42933	42933	42933	SI	16232	77927	2,00	2867	SI	SI	9	10	2,5	10	9	8	7	2,5	6050	17226	10345	27591	15514500			
3	STRUTTURAP3	2700	240	2460	ND	20000	SI	15264	15264	15264	SI	9247	64471	2,00	1000	SI	SI	8	6	2,5	8	8	4	4	2,5	4650	14103	13739	27896	15691300			
4	STRUTTURAP4	2800	250	2510	S	10000	SI	9698	0,00	0,00	SI	6010	22972	0,00	5000	ND	ND	7	0	2,5	1	4	0	10	0	2450	6890	6897	13877	7805600			
5	STRUTTURAP5	2900	240	2660	ND	15000	SI	9817	9817	9817	SI	7581	57676	1,00	4667	ND	SI	6	4	2,5	4	7	6	9	0	4100	11881	10345	22026	12388600			
6	STRUTTURAP6	3000	210	2750	S	20000	SI	12122	12122	12122	SI	9227	82260	0,00	500	ND	ND	5	5	2,5	9	10	0	3	0	3450	9629	13739	23622	13287500			
7	STRUTTURAP7	3100	230	2810	ND	10000	SI	15390	15390	15390	SI	6807	20000	1,50	4000	ND	ND	4	7	2,5	3	2	7	8	0	3350	9544	6897	16441	9247900			
8	STRUTTURAP8	3200	240	2890	ND	15000	SI	17488	17488	17488	ND	8235	33920	0,00	0,00	SI	NO	3	8	0	7	6	0	0	2,5	2650	7350	10345	17865	10066600			
9	STRUTTURAP9	3300	210	3090	ND	20000	SI	9097	9097	9097	SI	7941	29498	2,00	1500	SI	SI	2	3	2,5	5	5	8	5	2,5	3650	10114	13739	23907	13447700			
10	STRUTTURAP10	3400	250	3110	ND	10000	SI	12200	0,00	0,00	SI	8220	10988	0,00	0,00	ND	SI	1	0	2,5	6	1	0	0	2,5	1300	3704	6897	10600	5902600			
11	STRUTTURAP11	3500	130	3370	ND	15000	ND										TOTALE	55	52	20	55	55	37	52	10	15	35100	10000	10000	20000	112500000		
12	STRUTTURAP12	3600	230	3310	ND	20000	ND																										
13	STRUTTURAP13	3700	240	3460	ND	10000	ND																										
14	STRUTTURAP14	3800	130	3570	S	15000	ND																										
15	STRUTTURAP15	3800	130	3770	ND	20000	ND																										
16	STRUTTURAP16	4000	080	3920	ND	10000	ND																										
17	STRUTTURAP17	4100	160	3940	ND	15000	ND																										
18	STRUTTURAP18	4200	130	4070	ND	20000	ND																										
19	STRUTTURAP19	4300	210	4090	ND	15000	ND																										
20	STRUTTURAP20	4400	000	4400	ND	20000	ND																										

AC= Rango onesc. calcolato su colonna T (Autorizzazione definitiva) NUMENTM=104

AD= Somma punti da colonna U a colonna AC ex: 10+9+9+2+3+6+6+9+2+5=5250

AE= (Tot punti onesc/Tot punti 10 stat. premiate)x100 ex: 32,90351x100

AF= (Tot giornate onesc/Tot giornate 10 stat. premiate)x100 ex: 10,000145000x100

AG= Somma valori di colonna AE e di colonna AF ex: 9,259+6,897

AH= (Valore colonna AG x(Totale premio Ripartibile)/200 ex: 16,156x1.000.000/200

I= Rango onesc. su colonna E (lett. conosci definite)

Y= Rango onesc calcolato su colonna M (fr. tem. notte)

W= Rango calcolato su colonna N (Programmi) NUMENTM=104

X= Rango onesc. calcolato su colonna O (Area sociale)

Y= Rango onesc. calcolato su colonna P (Altre Lit.)

Z= Rango onesc. calcolato su colonna Q (Cile di una giornata vacanza)

AA= Rango onesc. calcolato su colonna R (Miglioramento Inglese)

AB= Rango onesc. calcolato su colonna S (Diffusione Customer) NUMENTM=104

PREMIO TOTALE	1.250.000
RIPARTIBILE ALTRE ATTIVITA' 10%	125.000
RIPARTIBILE	1.125.000

TOTALE	64610	336000
Comitate anti premiati	145000	
arrotond. Euro lit. success.	3291	3300

Vergo: Vergo esclude di pieno le strutture della 11 in poi che hanno esse media ponderata conosci definite superiore ad euro 3300
 La nella media di AS si può semplicemente distendere sommandoli i valori (della notte e dividendo il totale per il numero di strutture, nel caso specifico nella somma non si debbono considerare la notte e il numero di strutture comunali ex: (64610 - 2510 - 2750) : 3670(203)

(BUR2008014)

D.g.r. 21 dicembre 2007 - n. 8/6279

(3.2.0)

Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Garibaldi Pogliani Onlus» con sede in Cantù (CO) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;

– 1 agosto 2006, n. 3059: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate»;

– 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2007»;

– 10 ottobre 2007, n. 5508 «Procedura per l'accreditamento e la successiva contrattazione di servizi socio-sanitari realizzati con finanziamenti pubblici statali o regionali»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/3776 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2007, continuando gli accreditamenti aggiuntivi di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA, nei seguenti casi:

– posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,

– posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della sola ASL Città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l'avanzamento dei lavori di edificazione a quella data;

Dato atto che la RSA «Garibaldi Pogliani Onlus» con sede in via Galimberti n. 4 in Cantù (CO), è già accreditata con d.g.r. del 27 dicembre 2006, n. 3925, per n. 101 posti letto per ospiti non autosufficienti;

Rilevato che, in data 13 luglio 2007, il legale rappresentante, della «Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale "Garibaldi Pogliani Onlus"» con sede legale sempre in via Galimberti n. 4

in Cantù (CO), ente gestore della omonima RSA, ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento relativamente a n. 11 posti letto della struttura, elevando pertanto l'accreditamento a n. 112 p.l. complessivi;

Rilevato che la RSA in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

– autorizzazione permanente al funzionamento, ex d.g.r. n. 7435/01, rilasciata dalla competente ASL di Como con provvedimento del 14 marzo 2007, n. 34, per n. 112 posti letto;

– parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL di Como con provvedimento del 29 agosto 2007, n. 390, per n. 112 posti letto;

– requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Como;

– che la stessa risulta essere stata finanziata, per la realizzazione di n. 11 nuovi posti letto, con finanziamenti pubblici ex legge 67/88;

Rilevato altresì che l'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera pari ad € 44,00 al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per n. 11 nuovi posti letto della struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 8/3776;

Ravvisata la necessità di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorra dalla data di stipulazione dei contratti tra l'ente gestore e l'ASL di ubicazione, e di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima ASL provveda all'effettuazione delle visite di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Verificato che l'onere derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2007 e successivi;

Visti la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio Regionale, all'ente gestore interessato ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento della RSA «Garibaldi Pogliani Onlus» con sede in Cantù (CO), con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, relativamente a ulteriori n. 11 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Como, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 112;

2. che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto tra il gestore e la ASL di ubicazione, che deve essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti devono essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4. di stabilire che la ASL di ubicazione della struttura deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 – All. B;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di dare atto che l'onere derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse disponibili sull'UPB 5.2.1.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2007 e successivi;

7. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio Regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2008015)

(3.2.0)

D.g.r. 21 dicembre 2007 - n. 8/6291

Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

– la d.g.r. n. 4/39830 del 14 febbraio 1989 con la quale è stato costituito il centro di crioconservazione della cute e dei tessuti presso l'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

– la d.g.r. n. 5/54133 del 21 giugno 1994 con la quale è stato individuato il Centro regionale di riferimento per gli innesti corneali della Lombardia presso l'IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano e sono state individuate due banche delle cornee, presso l'IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e l'A.O. San Gerardo di Monza;

– la d.g.r. n. 7/7987 dell'8 febbraio 2002 «Riorganizzazione delle attività di prelievo a scopo di trapianto»;

– il decreto D.G. Sanità 1° aprile 2003, n. 5529 «Indirizzi funzionali e organizzativi per l'utilizzo dei tessuti, escluse le cornee, a scopo terapeutico»;

– la d.g.r. n. 7/12847 del 28 aprile 2003 e la d.g.r. n. 7/12848 del 28 aprile 2003 con le quali sono state istituite rispettivamente la banca dell'osso della Lombardia presso l'A.O. Istituto Ortopedico G. Pini di Milano e la banca degli omoinnesti valvolari e vascolari della Lombardia presso l'IRCCS Centro Cardiologico Monzino di Milano;

– la d.g.r. n. 8/1379 del 14 dicembre 2005 «Convenzione tra la Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità e l'Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena Fondazione IRCCS di Milano per il funzionamento del Centro regionale di riferimento per l'attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti»;

Dato atto che con la d.g.r. n. 5743 del 31 ottobre 2007 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008» sono state stabilite le regole per la gestione del sistema socio-sanitario della Lombardia nel rispetto della normativa nazionale e regionale e in coerenza con i documenti di programmazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione sanitaria;

Considerato che il programma regionale di prelievo, banking, trapianto di tessuti deve garantire ai soggetti riceventi la sicurezza e la qualità delle parti prelevate e deve essere improntato a principi di trasparenza e di equità;

Considerato, altresì, che unicamente il tessuto certificato per idoneità e per sicurezza da una struttura per la conservazione dei tessuti può essere legittimamente utilizzato in un trapianto e che le strutture sanitarie devono utilizzare per il trapianto esclusivamente tessuti o cellule distribuiti dalle banche della Lombardia oppure da queste ottenuti presso altre banche nazionali o straniere, dopo validazione delle banche della Lombardia;

Precisato che il fabbisogno stimato di tessuti in Lombardia è verosimilmente pari a: 150/200 valvole cardiache all'anno, 20/30 segmenti arteriosi all'anno, 250/300 vasi venosi all'anno ed è, per quanto riguarda il tessuto muscolo-scheletrico, presumibilmente intorno al migliaio fra segmenti cortico-spongiosi crioconservati, tendini, menischi ed innesti omoplastici massivi;

Rilevato che per favorire l'adeguato sviluppo del settore si è provveduto fino ad oggi a riconoscere un rimborso forfetario per i tessuti procurati (cornee, valvole cardiache, segmenti vascolari) e a regolare a consuntivo i costi di funzionamento delle banche con il provvedimento annuale di finanziamento delle funzioni sanitarie extratariffarie;

Valutato che, ai sensi del citato decreto D.G. Sanità 5529/03, si debbono prevedere innovazioni nella direzione di una maggiore responsabilizzazione dei diversi attori del sistema e realizzare un

modello orientato al superamento del regime presente di finanziamento integrale delle banche dei tessuti, che dovranno prevalentemente autofinanziarsi tramite l'applicazione di tariffe di cessione dei tessuti certificati;

Rilevato che occorre individuare, sulla base dell'analisi dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, le tariffe dei tessuti certificati da porre a carico dei fruitori e conservare nel finanziamento delle funzioni sanitarie extratariffarie la copertura dei costi di gestione e di coordinamento delle banche non compensati dagli attuali livelli di richiesta;

Dato atto della Relazione conclusiva del Gruppo di lavoro con funzioni consultive e con compiti di verifica delle attività di prelievo e di trapianto, costituito con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità 19 ottobre 2005 - n. 15317, che tra l'altro propone la valorizzazione economica delle diverse tipologie di tessuto certificato dalla banca;

Ritenuto che le banche dei tessuti della Lombardia dovranno prevedere ad autofinanziarsi tramite l'applicazione di tariffe di cessione dei tessuti certificati e di mantenere al finanziamento delle funzioni sanitarie extratariffarie la copertura dei costi di gestione e di coordinamento delle banche non compensati dagli attuali livelli di richiesta;

Ritenuto di approvare l'Allegato 1, l'Allegato 2, l'Allegato 3, parti integranti del presente atto, contenenti rispettivamente i nomenclatori del tessuto muscolo-scheletrico, degli omoinnesti valvolari e vascolari, della cute e della cartilagine con le tariffe da applicare ai tessuti certificati;

Considerata l'opportunità, per l'anno 2008, nella prospettiva del superamento dell'attuale assetto di finanziamento integrale delle spese delle banche e nelle more della valorizzazione degli interventi di trapianto di tessuti, che tenga conto degli oneri che con il presente provvedimento sono posti a carico dei fruitori, di mantenere nel finanziamento delle funzioni sanitarie la remunerazione dell'attività svolta dalle banche dei tessuti, calcolando le assegnazioni finanziarie in base al numero dei tessuti certificati e alle tariffe introdotte con il presente atto;

Verificato che il finanziamento delle spese sostenute dalle banche dei tessuti nel 2008 viene regolato in un'unica soluzione posticipata con il provvedimento di remunerazione delle funzioni sanitarie ed è calcolato sulla base del numero di tessuti valorizzati secondo le tariffe riportate nei nomenclatori allegati;

Verificato, altresì, che le modalità di partecipazione al finanziamento delle banche dell'osso, degli omoinnesti, della cute e della cartilagine da parte dei fruitori con il rimborso diretto dei tessuti certificati si applicano a partire dal 1° gennaio 2009 e che per gli addebiti si ricorre alla fatturazione diretta tra la struttura sede della banca e la sede del centro trapianti;

Ritenuto che il sistema tariffario adottato con il presente atto sia suscettibile di verifiche e di aggiornamento, in seguito all'analisi dell'impatto complessivo sui costi di gestione e sulla qualità delle prestazioni e che il monitoraggio sia condotto dalla U.O. Programmazione e Sviluppo Piani della Direzione Generale Sanità con la collaborazione del Centro di riferimento regionale, che coordina le banche dei tessuti;

Rilevato che, per favorire il prelievo dei tessuti (lembi cutanei e unità di tessuto muscolo-scheletrico), che non è ancora regolato con una remunerazione specifica, occorre individuare un apposito rimborso da riconoscere alla struttura sanitaria dove il prelievo viene eseguito, per il ristoro delle spese sostenute per il recupero (valutazione idoneità, operazioni di prelievo, indagini di laboratorio, trasporto delle unità);

Ritenuto pertanto:

– di definire in 390 euro il rimborso forfetario delle spese di recupero di ciascuna unità di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere prelevato e in 260 euro il rimborso forfetario delle spese di recupero di ciascuna epifisi femorale da donatore vivente procurata;

– di stabilire in 3 euro x cm² il rimborso forfetario delle spese di recupero della cute da donatore vivente e da donatore cadavere prelevata;

– di ribadire in 260 euro il rimborso forfetario delle spese di recupero di ciascuna valvola cardiaca e di ciascun segmento vascolare procurati;

– di prevedere che gli oneri del trasporto del materiale biologico da certificare sono a carico delle strutture che effettuano il prelievo;

– di adottare, ai fini della rendicontazione dell'attività svolta dalla banca, i modelli riguardanti i movimenti in entrata e in uscita dei tessuti, contenuti nell'Allegato 4, parte integrante del presente atto;

Atteso che la richiesta di tessuti corneali per il trapianto è in continua crescita e in Lombardia sono stati eseguiti 914 trapianti di cornea nel 2005 e 988 nel 2006;

Atteso che ogni anno in Lombardia entrano in lista di attesa per trapianto di cornea circa 1250 pazienti e che il tempo di attesa medio è di 8 settimane ed è condizionato dal tipo di richiesta, urgente o ordinaria;

Constatato che i trapianti di cornea vengono effettuati in circa 40 strutture con livelli di attività che vanno da 2 interventi/anno a 250 interventi/anno e che le dimensioni della lista riflettono principalmente i volumi di attività;

Constatato che per ogni paziente che entra in lista, la struttura chiede la cornea alla banca competente per territorio e la banca soddisfa la richiesta secondo criteri di assegnazione prestabiliti, concordati con il Centro di riferimento regionale (CRR);

Evidenziato che le banche hanno il compito di ricevere, registrare, qualificare, conservare e distribuire le cornee e il CRR deve coordinare le attività di prelievo, bancaggio, distribuzione e trapianto, effettuare la valutazione immunologica del donatore e del ricevente per i tessuti in cui è previsto lo studio dell'istocompatibilità, allocare le cornee certificate dalle banche secondo criteri concordati, verificare la qualità del programma complessivo, analizzando i dati dei prelievi, dei trapianti e del *follow up* e gestire il registro regionale;

Evidenziato che i costi rappresentati dalle banche delle cornee sono regolati a consuntivo e che appare ora opportuno procedere a una regolazione diversa delle transazioni con il rimborso dell'attività di banking da parte dei fruitori ed è parimenti necessario individuare soluzioni che favoriscano lo smaltimento delle liste dei centri di trapianto;

Ritenuto di prevedere:

– che le banche delle cornee della Lombardia devono provvedere ad autofinanziarsi tramite l'applicazione di tariffari di cessione dei tessuti certificati e di mantenere al finanziamento delle funzioni sanitarie extratariffarie la copertura dei costi residuali di gestione e di coordinamento;

– che le strutture fruitrici riconoscono alla banca competente per ciascuna cornea certificata un rimborso onnicomprensivo di 850 euro se procurano cornee e un rimborso onnicomprensivo di 1100 euro se non procurano cornee;

– che per le strutture che procurano cornee il rimborso alle banche di 850 euro è valido fino al mantenimento dell'equilibrio tra tessuti forniti e tessuti ricevuti, con un bilancio da aggiornare a cadenza trimestrale e che per le cornee che non rispettano questo criterio si applica il rimborso di 1100 euro;

Rilevato, per l'anno 2008, nella prospettiva del superamento dell'attuale assetto di finanziamento integrale delle spese delle banche e nelle more della valorizzazione degli interventi di trapianto di cornea (cheratoplastica perforante e cheratoplastica lamellare), che tenga conto degli oneri che con il presente provvedimento sono posti a carico dei fruitori, di mantenere nel finanziamento delle funzioni sanitarie la remunerazione dell'attività svolta dalle banche delle cornee nel 2008, attribuendo ai fini del finanziamento a ogni cornea qualificata il valore onnicomprensivo di 850 euro;

Ritenuto che il finanziamento delle spese sostenute dalle banche delle cornee nel 2008 viene regolato in un'unica soluzione posticipata con il provvedimento di remunerazione delle funzioni sanitarie ed è calcolato sulla base del numero di cornee certificate e valorizzate con il rimborso forfetario di 850 euro;

Ritenuto che le modalità di partecipazione al finanziamento delle banche delle cornee da parte dei fruitori con il rimborso diretto dei tessuti certificati si applicano a partire dal 1° gennaio 2009 e che per gli addebiti si ricorre alla fatturazione diretta tra la struttura sede della banca e la sede del centro trapianti di cornea;

Ritenuto di prevedere che l'accesso alle cornee continua ad essere regolato da criteri stabiliti dal CRR secondo principi di trasparenza e di equità e che in caso di indisponibilità per carenza di donazioni, dopo un tempo di attesa di 8 settimane, la richiesta di cornee può essere avanzata dai centri interessati ad altre banche, nazionali o straniere, previa autorizzazione della banca

competente, che deve garantire, in un'ottica di sicurezza e di qualità, la rintracciabilità del tessuto utilizzato, dal prelievo al trapianto;

Ritenuto di confermare in 260 euro il rimborso forfetario delle spese di recupero di ciascuna cornea procurata in Lombardia, al fine di incentivare il reperimento e di provvedere al necessario ristoro dei costi sostenuti;

Ritenuto di prevedere che gli oneri del trasporto delle cornee da certificare sono a carico delle strutture che effettuano il prelievo;

Precisato che tutti i tessuti utilizzati devono essere rintracciabili in ogni passaggio: il reperimento, la lavorazione, la conservazione, la distribuzione, il trapianto, il *follow up*;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Visti:

– la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante le disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

– l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 marzo 2002, riguardante le «Linee guida per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo del tessuto muscolo scheletrico»;

– l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 settembre 2004, concernente le «Linee guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti a scopo di trapianto»;

– il decreto ministeriale 2 dicembre 2004 inerente le «modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti»;

– la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 inerente «la definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»;

– la Direttiva 2006/17/CE della Commissione delle Comunità Europee dell'8 febbraio 2006 che attua la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

– il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 che recepisce la citata Direttiva 2004/23/CE e che introduce nuove disposizioni inerenti la donazione, il prelievo, il bancaggio e la distribuzione di tessuti e cellule destinati ad applicazioni sull'uomo, compresi i prodotti fabbricati derivati dai tessuti e dalle cellule, le cellule staminali emopoietiche e, limitatamente alla conservazione, le cellule riproduttive, fetali, staminali embrionali;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e s.m.i.;

Visti i documenti di programmazione regionale con particolare riferimento alla programmazione sanitaria:

– Piano regionale di sviluppo e Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2006/2008, approvati dal Consiglio Regionale il 26 ottobre 2005;

– Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2007/2009, approvata con d.c.r. n. 188 del 26 luglio 2006;

– Piano socio-sanitario regionale, approvato con d.c.r. n. 257 del 26 ottobre 2006;

Visto, in particolare, il collegamento:

– all'Asse d'intervento: 5.1.2 – Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure;

– all'Obiettivo: 5.1.2.10 – Definizione di progetti speciali per il miglioramento della qualità nei percorsi diagnostico/terapeutici finalizzati al controllo dell'appropriatezza dei processi e attività di benchmarking;

del Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. n. VIII/25 del 26 ottobre 2005;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni,

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate:

1. Di stabilire che le banche dei tessuti della Lombardia dovranno provvedere ad autofinanziarsi tramite l'applicazione di tariffari di cessione dei tessuti certificati e di mantenere al finanziamento delle funzioni sanitarie extratariffarie la copertura dei costi residuali di gestione e di coordinamento.

2. Di approvare i nomenclatori contenuti nell'Allegato 1 (tessuto muscolo-scheletrico), nell'Allegato 2 (omoinnesti valvolari e vascolari), nell'Allegato 3 (cute e cartilagine) con le tariffe da applicare ai tessuti certificati, parti integranti del presente atto.

3. Di stabilire che:

– il finanziamento delle spese sostenute dalle banche dei tessuti nel 2008 viene regolato in un'unica soluzione posticipata con il provvedimento di remunerazione delle funzioni sanitarie ed è calcolato sulla base del numero di tessuti certificati, valorizzati secondo le tariffe riportate nei nomenclatori allegati;

– le modalità di partecipazione al finanziamento delle banche dell'osso, degli omoinnesti, della cute e della cartilagine da parte dei fruitori con il rimborso diretto dei tessuti certificati si applicano a partire dal 1° gennaio 2009 e che per gli addebiti si ricorre alla fatturazione diretta tra la struttura sede della banca e la sede del centro trapianti;

– il sistema tariffario adottato con il presente atto sia suscettibile di verifiche e di aggiornamento, in seguito all'analisi dell'impatto complessivo sui costi di gestione e sulla qualità delle prestazioni e che il monitoraggio sia condotto dagli uffici competenti della Direzione Generale Sanità con la collaborazione del Centro di riferimento regionale, che coordina le banche dei tessuti.

4. Di stabilire in 390 euro il rimborso forfetario delle spese di recupero di ciascuna unità di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere prelevato e in 260 euro il rimborso forfetario delle spese di recupero di ciascuna epifisi femorale da donatore vivente procurata e di stabilire in 3 euro x cm² il rimborso forfetario delle spese di recupero della cute da donatore vivente e da donatore cadavere prelevata e di confermare in 260 euro il rimborso forfetario delle spese di recupero di ciascuna valvola cardiaca e di ciascun segmento vascolare procurati.

5. Di stabilire che gli oneri del trasporto del materiale biologico da certificare sono a carico delle strutture che effettuano il prelievo.

6. Di adottare, ai fini della rendicontazione dell'attività svolta dalla banca, i modelli riguardanti i movimenti in entrata e in

uscita dei tessuti, contenuti nell'Allegato 4, parte integrante del presente atto.

7. Di stabilire che le banche delle cornee della Lombardia devono provvedere ad autofinanziarsi tramite l'applicazione di tariffari di cessione delle cornee certificate e di mantenere al finanziamento delle funzioni sanitarie extratariffarie la copertura dei costi residuali di gestione e di coordinamento.

8. Di stabilire che:

– le strutture fruitrici riconoscono alla banca competente per ciascuna cornea certificata ricevuta un rimborso onnicomprensivo di 850 euro se procurano cornee e un rimborso onnicomprensivo di 1100 euro se non procurano cornee;

– per le strutture che procurano cornee il rimborso alle banche di 850 euro è valido fino al mantenimento dell'equilibrio tra tessuti forniti e tessuti ricevuti, con un bilancio da aggiornare a cadenza trimestrale e che per le cornee che non rispettano questo criterio si applica il rimborso di 1100 euro;

– il finanziamento delle spese sostenute dalle banche delle cornee nel 2008 viene regolato in un'unica soluzione posticipata con il provvedimento di remunerazione delle funzioni sanitarie ed è calcolato sulla base del numero di cornee certificate, valorizzate con il rimborso forfetario di 850 euro;

– le modalità di partecipazione al finanziamento delle banche delle cornee da parte dei fruitori con il rimborso diretto dei tessuti certificati si applicano a partire dal 1° gennaio 2009 e che per gli addebiti si ricorre alla fatturazione diretta tra la struttura sede della banca e la sede del centro trapianti di cornee.

9. Di stabilire che l'accesso alle cornee continua ad essere regolato da criteri stabiliti dal CRR secondo principi di trasparenza e di equità e che in caso di indisponibilità per carenza di donazioni, dopo un tempo di attesa di 8 settimane, la richiesta di cornee può essere avanzata dai centri interessati ad altre banche, nazionali o straniere, previa autorizzazione della banca competente, che deve garantire in un'ottica di sicurezza e di qualità la rintracciabilità del tessuto utilizzato, dal prelievo al trapianto.

10. Di confermare in 260 euro il rimborso forfetario delle spese di recupero di ciascuna cornea procurata in Lombardia, perché occorre incentivare il reperimento e provvedere al necessario ristoro dei costi sostenuti.

11. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

BANCA DI TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO

	<i>Tipologie</i>		<i>Dimensioni</i>	<i>Valorizzazione</i>
1.	congelato	epifisi femorale < 70 gr (piccola)		Euro 645
2.	congelato	epifisi femorale > 70 < 100 gr (media)		Euro 745
3.	congelato	epifisi femorale > 100 gr (grande)		Euro 845
4.	congelato	1/2 epifisi femorale		Euro 396
5.	congelato	emibacino		Euro 2985
6.	congelato	cresta iliaca		Euro 1488
7.	congelato	striscia bicorticale di cresta iliaca	2 x 2 cm	Euro 465
8.	congelato	striscia bicorticale di cresta iliaca	superiore	Euro 540
9.	congelato	cuneo di cresta iliaca tricorticale	3,5 x 1,3-2 cm	Euro 280
10.	congelato	cresta iliaca tricorticale	1,2 x 3 cm	Euro 460
11.	congelato	cresta iliaca tricorticale	1,5 x 3 cm	Euro 465
12.	congelato	cresta iliaca tricorticale	1,8 x 3 cm	Euro 480
13.	congelato	cresta iliaca tricorticale	1,9 x 3 2,0 x 3 cm	Euro 490
14.	congelato	cresta iliaca tricorticale	2 x 1 x 5 cm	Euro 565
15.	congelato	acetabolo (emibacino senza cresta iliaca)		Euro 1343
16.	congelato	cuneo		Euro 326
17.	congelato	cuneo di tibia prossimale		Euro 350
18.	congelato	femore		Euro 2985
19.	congelato	regione trocanterica o metafisi di femore distale		Euro 450
20.	congelato	condilo femorale		Euro 896

	Tipologie		Dimensioni	Valorizzazione
21.	congelato	emicondilo > 70 < 100 gr		Euro 745
22.	congelato	emicondilo > 100 gr		Euro 845
23.	congelato	emicondilo > 120 gr		Euro 896
24.	congelato	1/3 femore prossimale		Euro 1194
25.	congelato	1/3 femore distale		Euro 1343
26.	congelato	1/3 femore distale osteoarticolare		Euro 1700
27.	congelato	1/2 femore prossimale		Euro 1792
28.	congelato	1/2 femore distale		Euro 1792
29.	congelato	1/2 femore distale osteoarticolare		Euro 2000
30.	congelato	2/3 femore prossimale		Euro 2389
31.	congelato	2/3 femore distale		Euro 2389
32.	congelato	2/3 femore distale osteoarticolare		Euro 2400
33.	congelato	tibia		Euro 2582
34.	congelato	emipiatto tibiale mediale		Euro 896
35.	congelato	emipiatto tibiale laterale		Euro 896
36.	congelato	1/3 tibia prossimale		Euro 1343
37.	congelato	1/3 tibia pross. + menischi e apparato estensore completo		Euro 3200
38.	congelato	1/3 tibia distale		Euro 774
39.	congelato	1/2 tibia prossimale		Euro 1792
40.	congelato	1/2 tibia pross. + menischi e apparato estensore completo		Euro 3400
41.	congelato	1/2 tibia distale		Euro 1194
42.	congelato	2/3 tibia prossimale		Euro 2389
43.	congelato	2/3 tibia pross. + menischi e apparato estensore completo		Euro 3600
44.	congelato	2/3 tibia distale		Euro 1343
45.	congelato	diafisi	cm 1-5	Euro 398
46.	congelato	diafisi	cm 6-10	Euro 598
47.	congelato	diafisi	cm 11-25	Euro 991
48.	congelato	diafisi	oltre 25 cm	Euro 1487
49.	congelato	microstecca		Euro 90
50.	congelato	stecca	cm ≤ 10	Euro 355
51.	congelato	stecca	cm 10-20	Euro 555
52.	congelato	stecca	cm > 20	Euro 774
53.	congelato	perone		Euro 896
54.	congelato	1/2 perone prossimale		Euro 396
55.	congelato	rotula		Euro 597
56.	congelato	astragalo		Euro 597
57.	congelato	calcagno		Euro 1191
58.	congelato	metatarso		Euro 299
59.	congelato	vertebra lombare		Euro 597
60.	congelato	chips spongiosa	30 gr	Euro 658
61.	congelato	chips spongiosa	20 gr	Euro 439
62.	congelato	chips spongiosa	10 gr	Euro 219
63.	congelato	chips spongiosa	< 10 gr	Euro 110
64.	congelato	omero		Euro 2538
65.	congelato	omero con cuffia dei rotatori		Euro 2582
66.	congelato	1/2 omero prossimale		Euro 1792
67.	congelato	1/2 omero distale		Euro 1194
68.	congelato	1/3 omero pross./dist.		Euro 774
69.	congelato	2/3 omero pross./dist.		Euro 1807
70.	congelato	ulna		Euro 1792
71.	congelato	ulna con tendini tricipitali		Euro 2090
72.	congelato	radio		Euro 1792
73.	congelato	1/2 radio prossimale		Euro 896
74.	congelato	1/2 radio distale		Euro 960
75.	congelato	radio con tendini tricipitali		Euro 2090
76.	congelato	clavicola		Euro 898
77.	congelato	scapola		Euro 2200
78.	congelato	carpo intero		Euro 3500
79.	congelato	falangi mano		Euro 299
80.	congelato	falangi piede		Euro 299
81.	congelato	gomito intero		Euro 3500

	<i>Tipologie</i>		<i>Dimensioni</i>	<i>Valorizzazione</i>
82.	congelato	gomito intero osteoarticolare con omero totale		Euro 4777
83.	congelato	ginocchio intero		Euro 3500
84.	congelato	menisco mediale/laterale		Euro 700
85.	congelato	menischi con piatto tibiale		Euro 2389
86.	congelato	menisco mediale/laterale con bratta ossea		Euro 1346
87.	congelato	pes anserinus tendine multiplo sartorio, gracile, semitendinoso		Euro 1033
88.	congelato	tendine tibiale posteriore		Euro 650
89.	congelato	tendine lungo peroneale		Euro 650
90.	congelato	tendine breve peroneale		Euro 650
91.	congelato	tendine tibiale anteriore		Euro 650
92.	congelato	tendine estensore lungo dell'alluce		Euro 650
93.	congelato	tendine flessore lungo dell'alluce		Euro 650
94.	congelato	tendine d'Achille		Euro 1033
95.	congelato	tendine rotuleo intero		Euro 1488
96.	congelato	emitendine rotuleo		Euro 1200
97.	congelato	tend. rotuleo intero e tendine quadricipite		Euro 1642
98.	congelato	emitend. rotuleo e emitendine quadricipite		Euro 1194
99.	congelato	tendine quadricipite con emirotula		Euro 950
100.	congelato	fascia lata > 10 cm		Euro 645
101.	congelato	fascia lata < 10 cm		Euro 446
102.	congelato	segmento extratariffario prelevato su specifica richiesta		Euro 1500
103.	congelato	validazione e stoccaggio segmento autologo		Euro 125
104.	congelato	validazione e stoccaggio segmento autologo (processazione ed esecuzione esami)		Euro 200
105.	liofilizzato	cubetto di spongiosa	1,5 x 1,5 x 5 cm	Euro 605
106.	liofilizzato	cubetto di spongiosa	2,0 x 2,0 x 3,00 cm	Euro 682
107.	liofilizzato	cuneo	h da 0,5 a 2 cm	Euro 439
108.	liofilizzato	chips di corticospongiosa	2-3 cc	Euro 61
109.	liofilizzato	chips di corticospongiosa	5 cc	Euro 149
110.	liofilizzato	chips di corticospongiosa	10 cc	Euro 269
111.	liofilizzato	chips di corticospongiosa	15 cc	Euro 363
112.	liofilizzato	chips di corticospongiosa	30 cc	Euro 670
113.	liofilizzato	striscia bicorticale di cresta iliaca	2 x 2 cm	Euro 581
114.	liofilizzato	striscia bicorticale di cresta iliaca	2 x 8 cm	Euro 665
115.	liofilizzato	tendine di Achille	senza osso	Euro 539
116.	liofilizzato	tendine di Achille	con osso	Euro 1142
117.	liofilizzato	emitendine rotuleo		Euro 1321
118.	liofilizzato	fascia lata	4 x 4 cm	Euro 171
119.	liofilizzato	fascia lata	6 x 6 cm	Euro 229
120.	liofilizzato	fascia lata piccola	2,5 x 2,5 cm	Euro 113
121.	liofilizzato	fascia lata media	3 x 15 - 2 x 26 cm	Euro 280
122.	liofilizzato	fascia lata grande	> 26 cm	Euro 492
123.	liofilizzato	pericardio medio	2 x 6 cm	Euro 400
124.	liofilizzato	pericardio grande	6 x 6 cm	Euro 505
125.	liofilizzato	striscia corticale di femore demineralizzata	2,0 x 12,0 cm	Euro 527
126.	liofilizzato	striscia corticale di tibia demineralizzata	1,5 x 10,0 cm	Euro 527
127.	liofilizzato	cloward cilindrico	1-3 d, 2-3 h cm	Euro 550
128.	liofilizzato	cuneo di cresta iliaca tricorticale	3,5 x 1,3-2 cm	Euro 350
129.	liofilizzato	cresta iliaca tricorticale	1,2 x 3 cm	Euro 573
130.	liofilizzato	cresta iliaca tricorticale	1,5 x 3 cm	Euro 581
131.	liofilizzato	cresta iliaca tricorticale	1,8 x 3 cm	Euro 590
132.	liofilizzato	cresta iliaca tricorticale	1,9 x 3 - 2,0 x 3 cm	Euro 599
133.	liofilizzato	cresta iliaca tricorticale	2 x 1 x 5 cm	Euro 715
134.	liofilizzato	osso corticale demineralizzato	0,5 cc 250-710 μ	Euro 47
135.	liofilizzato	osso corticale demineralizzato	1,2 cc 250 - 710 μ	Euro 78
136.	liofilizzato	osso corticale demineralizzato	5 cc 250 - 710 μ	Euro 273
137.	liofilizzato	cubetti di spongiosa demineralizzata	1 x 1 x 1 cm	Euro 177
138.	liofilizzato	microstecche	1-1,5 x 1,5 - 2 h cm	Euro 127
139.	liofilizzato	anello femorale sezione trasversale	12 - 14 - 16 mm	Euro 545
140.	liofilizzato	segmento peroneale	10-12 cm	Euro 527

ALLEGATO 2

BANCA DEGLI OMOINNESTI VALVOLARI E VASCOLARI

Tipologie	Valorizzazione
Valvola aortica	2800 euro
Valvola polmonare	2800 euro
Condotto non valvolato aortico	2800 euro
Condotto non valvolato polmonare	2800 euro
Monocuspide polmonare	2800 euro
Aorta toracica	1200 euro
Aorta addominale	1200 euro
Carrefour aortico	1200 euro

Tipologie	Valorizzazione
Arterie iliache	1200 euro
Arterie iliache/femorali	1200 euro
Arterie femorali/poplitee	1200 euro
Vena cava	1200 euro
Vene iliache	1200 euro
Vene iliache femorali	1200 euro
Vene femorali	1200 euro
Vena safena	1200 euro
Altri segmenti venosi	516 euro
Altri segmenti arteriosi	516 euro

ALLEGATO 3

BANCA DELLA CUTE

Tipologie	Dimensioni	Valorizzazione
Coltura di cheratinociti (auto innesti)	2 (larg) cm x 3 (lung) cm	1000 euro x lamina (10 cm x 10 cm)
Coltura di cheratinociti (allo innesti)	2 (larg) cm x 3 (lung) cm	1000 euro x lamina (10 cm x 10 cm)
Derma autologo coltivato	2 (larg) cm x 3 (lung) cm	1200 euro x lamina (8 cm x 8 cm)
Coltura di fibroblasti	1 (larg) cm x 1 (lung) cm	4000 euro x coltura
Coltura di condrociti	150 mg in artroscopia	4000 euro x coltura
Coltura di condrociti su scaffold	Sospensione scaffold	6000 euro x scaffold
Donatore multiorgano	5 (larg) cm x 25 (lung) cm x 15 (numero di prelievi)	3 euro per cm ²
Donatore a cuore fermo	5 (larg) cm x 25 (lung) cm x 15 (numero di prelievi)	3 euro per cm ²
Donatore vivente	5 (larg) cm x 25 (lung) cm x 15 (numero di prelievi)	3 euro per cm ²

ALLEGATO 4

BANCA DEGLI OMOINNESTI VALVOLARI E VASCOLARI

1. SEGMENTI VASCOLARI			NUMERO
TESSUTI IN ENTRATA	PERVENUTI DALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA		
	PERVENUTI DALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA		
	PERVENUTI DA STRUTTURE FUORI REGIONE		
	PERVENUTI DA ALTRE BANCHE ITALIANE		
TOTALE			
TESSUTI IMPORTATI			
TESSUTI PROCESSATI			
TESSUTI SCARTATI			
TESSUTI IN USCITA	ALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA		
	ALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA		
	ALLE STRUTTURE FUORI REGIONE		
	AD ALTRE BANCHE ITALIANE		
TOTALE			
TESSUTI ESPORTATI			
2. VALVOLE CARDIACHE			NUMERO
TESSUTI IN ENTRATA	PERVENUTI DALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA		
	PERVENUTI DALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA		
	PERVENUTI DA STRUTTURE FUORI REGIONE		
	PERVENUTI DA ALTRE BANCHE ITALIANE		
TOTALE			
TESSUTI IMPORTATI			
TESSUTI PROCESSATI			
TESSUTI SCARTATI			
RECUPERATI PER PATCH			
TESSUTI IN USCITA	ALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA	VALVOLE	PATCH
	ALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA		
	ALLE STRUTTURE FUORI REGIONE		
	AD ALTRE BANCHE ITALIANE		
TOTALE			

TESSUTI ESPORTATI	
3. ALTRI TESSUTI	

BANCA DELL'OSSO

1. SEGMENTI OSSEI		NUMERO
TESSUTI IN ENTRATA	PERVENUTI DALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA	
	PERVENUTI DALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA	
	PERVENUTI DA STRUTTURE FUORI REGIONE	
	PERVENUTI DA ALTRE BANCHE ITALIANE	
TOTALE		
TESSUTI IMPORTATI		
TESSUTI PROCESSATI		
TESSUTI SCARTATI		
TESSUTI IN USCITA	ALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA	
	ALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA	
	ALLE STRUTTURE FUORI REGIONE	
	AD ALTRE BANCHE ITALIANE	
TOTALE		
TESSUTI ESPORTATI		
2. TENDINI E LEGAMENTI		NUMERO
TESSUTI IN ENTRATA	PERVENUTI DALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA	
	PERVENUTI DALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA	
	PERVENUTI DA STRUTTURE FUORI REGIONE	
	PERVENUTI DA ALTRE BANCHE ITALIANE	
TOTALE		
TESSUTI IMPORTATI		
TESSUTI PROCESSATI		
TESSUTI SCARTATI		
TESSUTI IN USCITA	ALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA	
	ALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA	
	ALLE STRUTTURE FUORI REGIONE	
	AD ALTRE BANCHE ITALIANE	
TOTALE		
TESSUTI ESPORTATI		
3. ALTRI TESSUTI		

BANCA DELLA CUTE

1. LEMBI CUTANEI		NUMERO
TESSUTI IN ENTRATA	PERVENUTI DALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA	
	PERVENUTI DALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA	
	PERVENUTI DA STRUTTURE FUORI REGIONE	
	PERVENUTI DA ALTRE BANCHE ITALIANE	
TOTALE		
TESSUTI IMPORTATI		
TESSUTI PROCESSATI		
TESSUTI SCARTATI		
TESSUTI IN USCITA	ALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA	
	ALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA	
	ALLE STRUTTURE FUORI REGIONE	
	AD ALTRE BANCHE ITALIANE	
TOTALE		
TESSUTI ESPORTATI		
2. CONDROCITI		NUMERO
TESSUTI IN ENTRATA	PERVENUTI DALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA	
	PERVENUTI DALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA	
	PERVENUTI DA STRUTTURE FUORI REGIONE	
	PERVENUTI DA ALTRE BANCHE ITALIANE	
TOTALE		

TESSUTI IMPORTATI		
TESSUTI PROCESSATI		
TESSUTI SCARTATI		
TESSUTI IN USCITA	ALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA	
	ALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA	
	ALLE STRUTTURE FUORI REGIONE	
	AD ALTRE BANCHE ITALIANE	
TOTALE		
TESSUTI ESPORTATI		
3. ALTRI TESSUTI		

(BUR2008016)

(4.3.0)

D.g.r. 21 dicembre 2007 - n. 8/6308**Approvazione dei Piani d'Azione per la specie Storione cobice (*Acipenser naccarii*)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000;

– il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»;

– il decreto del Ministero dell'ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

– la l.r. 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica» ed in particolare il Titolo V-bis che dispone la tutela di habitat e specie di interesse comunitario in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

– la d.g.r. 20 aprile 2001, n. 4345 «Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia»;

– la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14106 «Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza» e successive modifiche;

– la l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»;

Visti gli Obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo dell'ottava legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25: 3.7.3.4 – Tutela delle risorse ittiche e faunistiche e dei relativi habitat ed ecosistemi e 6.4.1.3 – Biodiversità e tutela dell'ambiente naturale;

Visto il Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente LIFE;

Dato atto che la politica europea di salvaguardia della biodiversità individua, tra gli strumenti per la conservazione delle specie, la redazione ed attuazione di Piani d'Azione;

Visto il progetto Life Natura «Conservazione di *Acipenser naccarii* nel Fiume Ticino e nel medio corso del Po», identificato con la sigla LIFE03NAT/IT/000113, ed in particolare il Piano d'Azione «Gestione di *Acipenser naccarii*, dei siti riproduttivi e della pesca» che ne costituisce uno dei prodotti finali;

Visto il progetto Life Natura «Conservation and Breeding of Italian Cobice Endemic Sturgeon», identificato con la sigla LIFE04NAT/IT/000126, ed in particolare il Piano d'Azione «Action Plan dello Storione cobice *Acipenser naccarii*», che ne costituisce uno dei prodotti finali;

Accertato che, per il raggiungimento dell'obiettivo globale di conservazione della specie, è necessario adottare Piani d'Azione a lungo termine, che applichino le misure di conservazione indi-

viduate ed i futuri interventi su un territorio il più vasto possibile;

Preso atto che l'area di indagine e di intervento dei due progetti citati è distinta, in quanto il progetto «Conservazione di *Acipenser naccarii* nel Fiume Ticino e nel medio corso del Po» riguarda il tratto medio-inferiore del Ticino ed il medio corso del Po, sino alla diga di Isola Serafini; mentre il progetto «Conservation and Breeding of Italian Cobice Endemic Sturgeon» riguarda l'area lombarda del bacino del Po a valle della diga di Isola Serafini, sino al Delta;

Preso atto che la diga di Isola Serafini rappresenta al momento una netta frammentazione ecologica del Po, essendo sprovvista di passaggio per pesci;

Preso atto che l'assetto ecosistemico dei due ambiti fluviali, a monte e a valle della diga di Isola Serafini, e delle comunità ittiche ivi presenti sono molto diversi e che i due Piani d'Azione, per il fatto di aver operato in tratti diversi, si basano su dati ed esperienze differenti e, anche se arrivano a proposte in parte analoghe, hanno specificità proprie;

Ritenuto pertanto di adottare entrambi i Piani d'Azione al fine di considerare ed implementare i peculiari lavori di analisi e programmazione specifica, pur auspicando che, a seguito di una futura deframmentazione del Po ad Isola Serafini, sia realizzato un unico Piano d'Azione sulla specie a livello di bacino dell'Alto Adriatico;

Considerato inoltre che la conservazione delle specie di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat deve essere sviluppata anche con riferimento ai Siti in cui le specie sono individuate;

Considerato che, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della Direttiva 92/43/CEE: «per le Zone Speciali di Conservazione gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'All. I e delle specie di cui all'All. II presenti nei siti»;

Ritenuto che le previsioni dei Piani d'Azione dovranno essere integrate nelle misure di conservazione e negli eventuali piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria presenti negli areali interessati dai progetti;

Dato atto che con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20557 è stato approvato il «Documento tecnico regionale per la gestione ittica»;

Considerato che tale documento indica le linee guida per la gestione della pesca in Lombardia nel triennio 2005-2007, in attuazione dell'art. 8 della l.r. 30 luglio 2001, n. 12, ed in particolare comprende: le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca; l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuare per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna; l'elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della regione, distinte in autoctone e alloctone, con l'indicazione per queste ultime, di quelle ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene; i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi; l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province;

Ritenuto di approvare i documenti «Gestione di *Acipenser naccarii*, dei siti riproduttivi e della pesca» e «Action Plan dello Storione cobice *Acipenser naccarii*» come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) Di approvare gli allegati documenti «Gestione di *Acipenser naccarii*, dei siti riproduttivi e della pesca» e «Action Plan dello Storione cobice *Acipenser naccarii*» come documenti di indirizzo, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (*omissis*)(1).

2) Di stabilire che:

- a) i suddetti Piani di Azione costituiscono documento integrativo al «Documento regionale per la gestione ittica»;
- b) le previsioni dei Piani d'Azione dovranno essere integrate nelle misure di conservazione e negli eventuali piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria presenti negli areali interessati dai progetti.

3) Di dare atto che la realizzazione delle azioni previste dai Piani di Azione avverrà in funzione della disponibilità di risorse economiche ed in coordinamento con gli altri Enti coinvolti.

4) Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti sono visionabili e scaricabili dal sito: www.ambiente.regione.lombardia.it->Tematiche->Rete Natura 2000.

(BUR2008017)

D.g.r. 21 dicembre 2007 - n. 8/6310

(5.3.2)

Interventi estrattivi in fondi agricoli - Determinazione dei criteri per la formulazione dei pareri (art. 36, comma 2, l.r. n. 14/1998)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 8 agosto 1998 n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» che ha abrogato la l.r. 30 marzo 1982, n. 18, in materia di cave, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il 2° comma dell'art. 36 della citata l.r. 14/98, che dispone quanto segue: «Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a mc 500 per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti all'art. 35, commi 2 e 3; gli interventi estrattivi con asportazione di quantitativi superiori sono soggetti ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole»;

Vista la d.g.r. n. 17130 del 16 aprile 2004, che ha integrato la precedente d.g.r. 41797 del 5 marzo 1999, con la quale sono stati individuati i servizi, preposti a fornire il parere richiamato nel sopraccitato 2° comma, nei Consorzi di Bonifica e nelle Comunità Montane, per quanto attiene la componente agronomica, in adempimento alla l.r. 7/2003, e nell'U.O. Attività Estrattive e recupero ambientale, attualmente U.O. Attività estrattive e di Bonifiche, della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, per quanto attiene gli aspetti generali inerenti la disciplina delle attività estrattive;

Rilevato che la Regione ha provveduto, con gli atti sopraccitati, ad individuare i criteri necessari ai Consorzi di Bonifica e alle Comunità Montane per il rilascio del parere di competenza, riguardante gli aspetti agronomici che giustificano la necessità dell'intervento di sistemazione del fondo agricolo;

Vista la d.g.r. n. 8/295 dell'8 luglio 2005, con cui la Giunta regionale, nell'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento delle attività delegate, attribuite dalla l.r. 14/98, ha determinato i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli, di cui al comma 2bis dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14;

Rilevata l'opportunità di individuare, allo scopo di perseguire i fini di economicità, di efficacia e di pubblicità dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, analogamente a quanto disposto con i criteri citati ai precedenti punti, anche i criteri di riferimento per la formulazione del parere, da parte dell'U.O. Attività estrattive e di Bonifica, sugli interventi estrattivi su fondi agricoli di cui al 2° comma dell'art. 36 della l.r. 14/98, in modo da assicurare omogeneità di trattamento nella trattazione della tematica;

Dato atto che la l.r. 14/98 attribuisce alla Regione compiti di coordinamento e di disciplina dell'esercizio delle attività estrattive;

Visto il parere favorevole n. VIII/38 dell'8 novembre 2007 del Comitato Tecnico Consultivo per le attività estrattive di cava, di cui all'art. 34 della l.r. 14/98, ai criteri di riferimento per la formulazione, da parte dell'U.O. Attività estrattive e di bonifica, del parere di cui al citato art. 36 - 2° comma, con la condizione che la documentazione, su cui esprimere tale parere, debba corrispondere a quella elencata al punto 4 dell'alleg. A) alla d.g.r. 8/295 dell'8 luglio 2005 «Determinazione dei criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli di cui al comma 2bis dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14»;

Ritenuto di determinare i criteri per la formulazione, da parte dell'U.O. Attività Estrattive e di Bonifica, del parere di cui al 2° comma dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, relativo ad interventi estrattivi in fondi agricoli, in quelli riportati nell'allegato A) al presente atto, già integrati con la modifica proposta dal Comitato Tecnico Consultivo per le attività estrattive di cava;

Vista la l.r. 8 agosto 1998, n. 14 e successive modifiche e integrazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di determinare i criteri per la formulazione, da parte dell'U.O. Attività estrattive e di bonifica, del parere di cui al 2° comma dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, per il rilascio delle autorizzazioni provinciali alle attività di scavo, finalizzate al miglioramento dei fondi agricoli, con asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola, in quelle riportate nell'allegato A) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante;

2) di disporre sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la pubblicazione del presente provvedimento completo dell'allegato A);

3) di disporre che i criteri di cui al precedente punto 1) si applicano alle richieste di parere pervenute successivamente alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A)

1. Premessa

L'art. 36, 2° comma della l.r. 14/98, detta norme in materia di attività estrattive in fondi agricoli, non riconducibili ad attività finalizzate al reperimento d'inerti, ma ad interventi tendenti al miglioramento delle pratiche agricole mediante sistemazioni morfologiche dei terreni.

La normativa vigente prevede che, qualora le attività di scavo in fondi agricoli comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola con un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a mc 500 per ettaro, le stesse debbano essere soggette ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere s'intende favorevole.

Con d.g.r. n. 17130 del 16 aprile 2004, che ha integrato la precedente d.g.r. 41797 del 5 marzo 1999, i servizi preposti a fornire il parere richiamato nel 2° comma sono stati individuati nei Consorzi di Bonifica e nelle Comunità Montane, per quanto attiene la componente agronomica, in adempimento alla l.r. 7/2003, e nell'U.O. Attività Estrattive e recupero ambientale, attualmente U.O. Attività estrattive e di Bonifiche, della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, per quanto attiene gli aspetti generali inerenti la disciplina delle attività estrattive.

Nella trattazione della tematica, la Regione ha provveduto, in via prioritaria, con gli atti sopraccitati, ad individuare i criteri necessari ai Consorzi di Bonifica e alle Comunità Montane per il rilascio del parere di competenza riguardante gli aspetti agronomici che giustificano la necessità dell'intervento di sistemazione del fondo agricolo.

Successivamente, al fine di indirizzare le Amministrazioni provinciali verso comportamenti uniformi tali da escludere disomogeneità di trattamento sia nelle attività inerenti le autorizzazioni, sia in quelle relative ai controlli, la Giunta Regionale, nell'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento delle attività delegate, attribuite dalla l.r. 14/98, ha determinato, con d.g.r. 8 luglio

2005 n. 8/295, i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli, di cui al comma 2 bis dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14.

Ciò premesso è innegabile che il materiale proveniente dall'esecuzione di tale tipologia di attività in fondi agricoli comporti l'immissione sul mercato di materiali concorrenziali con quelle provenienti dall'attività di cava e, pertanto, è necessario, per l'espressione del parere dell'U.O. «Attività estrattive e di Bonifica», individuare dei criteri che consentano di evitare turbative del mercato indotte da tale immissione di materiale in quantità paragonabili con quelli degli ambiti territoriali estrattivi.

Alla luce delle esperienze maturate nel frattempo, sia a partire dall'applicazione da parte delle Province dei criteri sopra richiamati, sia in tema di pianificazione delle attività estrattive, giunta ormai alla seconda esperienza decennale di approvazione dei piani cave, si ritiene opportuno, per meglio affrontare la tematica degli interventi estrattivi nei fondi agricoli, il cui ricorso è particolarmente incrementato negli ultimi tempi, individuare quindi alcuni criteri di riferimento per l'U.O. Attività estrattive e di Bonifica, al fine della formulazione del proprio parere nel modo più razionale e uniforme possibile, in modo da escludere disomogeneità di trattamento.

Premesso che la sopraccitata d.g.r. 8/295 dell'8 luglio 2005 ha puntualmente definito la casistica degli interventi estrattivi nei fondi agricoli e che la finalità degli interventi estrattivi in argomento è quella di favorire il miglioramento della produttività agricola dei fondi interessati, al fine di produrre benefici all'agricoltura e, nel contempo, non sprecare materiale inerte che viene fornito al mercato, consentendo di risparmiare nuovo territorio, si conferma che il parere dell'U.O. Attività estrattive attiene gli aspetti generali e i rapporti con la disciplina delle attività estrattive, mentre la componente agronomica è demandata al Settore Agricoltura, con gli adempimenti previsti dalla l.r. 7/2003.

L'obiettivo è quello di evitare che i benefici economici derivanti dalla commercializzazione degli inerti, provenienti da questa tipologia di scavi, prevalga sull'effettivo beneficio agronomico conseguito dalla realizzazione degli interventi e di evitare di vanificare la pianificazione delle attività estrattive, ormai consolidata in regione Lombardia da quasi un ventennio.

2. Espressione parere

Fermo restando il sussistere dei requisiti di cui alla citata d.g.r. 295/2005, nella formulazione del parere da parte anche dell'U.O. Attività estrattive e di Bonifica, il suddetto parere potrà essere favorevole nei casi in cui:

1. il volume di materiale da commercializzare sia inferiore o uguale a 40.000 mc, per la durata massima di anni 1; tale limitazione potrà essere superata qualora il materiale inerte proveniente dall'intervento estrattivo nel fondo agricolo venga utilizzato per la realizzazione di opere pubbliche, anche d'interesse locale, laddove non sia applicabile l'art. 38 della l.r. 14/98;

2. il fondo agricolo non sia già stato oggetto di interventi di sistemazione agraria documentati da specifico provvedimento autorizzativo. Sono escluse da tale limitazione le aree golene, nei casi in cui ripetuti eventi alluvionali abbiano compromesso la resa agricola del terreno;

3. l'area interessata non sia inserita negli ambiti territoriali estrattivi di cui all'art. 6 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14;

4. l'intervento estrattivo non riguardi aree poste a meno di 200 m dagli ambiti territoriali estrattivi di cui al punto precedente;

5. l'area interessata sia considerata agricola dal Piano di Governo del Territorio;

6. riguardi richiesta di proroga di autorizzazione provinciale, limitatamente al periodo massimo di un anno, per una sola volta.

3. Documentazione da presentare all'Unità Organizzativa Attività Estrattiva e di Bonifica per il rilascio del parere preventivo di cui all'art. 36, 2° comma, della legge 8 agosto 1998, 14, sostituito dal 5° comma, lettera f) dell'art. 1 della l.r. 15/99

La documentazione da presentare all'Unità Organizzativa per fornire tutti gli elementi atti ad agevolare, sia per tempi che per contenuti, l'istruttoria della richiesta di parere e a consentire di conseguenza il rilascio del parere nei tempi stabiliti dalla legge regionale, è determinata in quella riportata al punto 4 dell'allegato A) alla d.g.r. 8/295 dell'8 luglio 2005 «Determinazione dei criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni provinciali

agli interventi estrattivi in fondi agricoli di cui al comma 2bis dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14».

4. Modalità di presentazione della richiesta di parere

La richiesta di parere, corredata della documentazione sopra indicata, potrà essere presentata dal richiedente direttamente all'U.O. regionale Attività estrattive e di Bonifica della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente; in alternativa il richiedente potrà presentare copia della documentazione sopra indicata all'Amministrazione provinciale interessata, che provvederà a trasmetterla d'ufficio alla citata Unità Organizzativa regionale per l'acquisizione del parere previsto.

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR2008018)

(3.1.0)

D.d.u.o. 20 dicembre 2007 - n. 16165

Assegnazione delle quote relative al finanziamento di progetti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale ai sensi della l.r. n. 8/2005 in esecuzione della d.g.r. n. 4782 del 30 maggio 2007

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMA SOCIO-ASSISTENZIALE

Vista la d.g.r. n. 8/4782 del 30 maggio 2007 «Criteri e priorità di intervento per il finanziamento dei progetti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale ai sensi della l.r. n. 8/2005»;

Visto il d.d.g. della Famiglia e Solidarietà Sociale n. 6872 del 22 giugno 2007 avente per oggetto: «Approvazione del bando e della modulistica per l'erogazione di contributi a sostegno di progetti di prevenzione e recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale ai sensi della l.r. n. 8/2005 in esecuzione della d.g.r. n. 4782 del 30 maggio 2007»;

Visto il d.d.g. della Famiglia e Solidarietà Sociale n. 13624 del 14 novembre 2007 avente per oggetto: «Approvazione della graduatoria dei progetti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale ai sensi della l.r. n. 8/2005 in esecuzione della d.g.r. n. 4782 del 30 maggio 2007»;

Vista la d.g.r. n. 8/6006 del 5 dicembre 2007 «Determinazione in merito ai progetti per la prevenzione, il recupero e il reinserimento delle persone in esecuzione penale - (l.r. n. 8/2005) - 2007-2008» con cui sono risultati finanziabili n. 48 progetti come specificato nella tabella di cui all'allegato A della succitata delibera;

Considerato che lo stanziamento regionale relativo ad ogni singolo progetto finanziato di cui alla d.g.r. n. 8/6006 del 5 dicembre 2007 sopra citata, sarà assegnato alle Aziende Sanitarie Locali - ASL - territorialmente competenti, nelle misure indicate nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le ASL procederanno all'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari per l'attuazione dei progetti per il biennio 2007-08, nelle misure specificate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, successivamente alla sottoscrizione della convenzione, coerentemente con quanto indicato nel d.d.g. della Famiglia e Solidarietà Sociale n. 6872 del 22 giugno 2007;

Richiamate le modalità di erogazione determinate con il sopraccitato decreto n. 6872/07, suddivise in tre *tranche* per ciascuna annualità: 40% a presentazione della dichiarazione di inizio attività, 40% a rapporto intermedio dopo sei mesi di attività, 20% a saldo e comunque secondo le obbligazioni sottoscritte nella convenzione ovvero che le *tranche* potranno essere erogate solo previa richiesta formale da parte del soggetto proponente corredata da relazione intermedia e/o finale comprensiva di documentazione tecnico contabile attestante le spese sostenute per le attività realizzate;

Richiamato lo schema di convenzione approvato con decreto n. 13624 del 14 novembre 2007 avente per oggetto «Approvazione della graduatoria dei progetti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale ai sensi della l.r. n. 8/2005 in esecuzione della d.g.r. n. 4782 del 30 maggio 2007»;

Preso atto delle Accettazioni di contributo trasmesse da parte dei soggetti beneficiari di cui alla d.g.r. 8/6006 del 5 dicembre 2007 entro i termini prescritti;

Considerato che i soggetti beneficiari del contributo potranno provvedere alla rimodulazione del progetto sulla base del contributo assegnato coerentemente con le azioni previste e gli obiettivi prefissati, così come stabilito dalla d.g.r. n. 8/6006 del 5 dicembre 2007 ovvero la rimodulazione dovrà:

1. assicurare che la quota di cofinanziamento regionale non risulti superiore al 70% del costo complessivo del progetto esecutivo ovvero del progetto rimodulato;

2. rispettare gli obiettivi qualitativi delle diverse azioni previste ovvero si potranno prevedere eventuali riduzioni di tipo quantitativo;

3. mantenere la collaborazione tra i soggetti partner indicati nella presentazione del progetto definendo nella rimodulazione le forme e le modalità ritenute più funzionali alla realizzazione del progetto esecutivo;

4. motivare specificatamente ciascuna modifica apportata al progetto;

Precisato conseguentemente che la rendicontazione dovrà riguardare il costo complessivo del progetto eventualmente rimodulato e non la sola quota di finanziamento regionale assegnata;

Richiamato che i soggetti beneficiari del contributo che procederanno alla rimodulazione del progetto, prima di sottoscrivere con l'ASL territorialmente la Convenzione, dovranno provvedere alla presentazione dei progetti rimodulati alla stessa ASL e in copia al Dipartimento Giustizia Minorile e/o al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Stabilito che le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per sede di realizzazione del progetto, di cui all'allegato A del presente atto, provvederanno a comunicare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente atto la Struttura organizzativa del Dipartimento ASSI per lo svolgimento delle funzioni di cui al d.d.g. 6872 del 22 giugno 2007;

Preso atto delle risorse complessive per l'attuazione dei proget-

ti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale pari a € 4.703.489,00 di cui € 3.109.900,00 di parte corrente ed € 1.593.589,00 in c/capitale;

Dato atto che le risorse per l'assegnazione dei contributi di cui al punto precedente sono disponibili sulle seguenti UPB e capitoli del bilancio regionale:

- sull'UPB 5.2.4.2.94 capitolo 5305 (c/corrente) per € 1.189.900,00 a valere sull'esercizio 2007 ed € 1.520.000,00 a valere sull'esercizio 2008;

- sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 5660 (c/corrente) per € 400.000,00 per l'esercizio 2007;

- sull'UPB 5.2.4.3.96 capitolo 5306 (c/capitale) per € 33.300,00 a valere sull'esercizio 2007;

- sull'UPB 5.2.4.3.96 capitolo 6554 (c/capitale) € 754.000,00 a valere sull'esercizio 2007 ed € 41.240,00 a valere sull'esercizio 2008;

Viste:

• la l.r. n. 34/78, il Regolamento regionale di Contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio in corso;

• la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura;

• la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 «Il Provvedimento organizzativo - VIII legislatura», con la quale è stato affidato alla d.ssa Rosella Petrali l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema Socio Assistenziale;

Per tutto quanto sopra espresso in premessa

Decreta

1) di procedere all'assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti le risorse complessive di € 3.938.440,00 per la realizzazione dei progetti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale, ripartite come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di impegnare:

Beneficiario	Codice	Capitolo	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Ruolo	Codice	Imp. 2007	Imp. 2008	Imp. 2009	Capitolo
Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)	30789	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5.2.1.2.87.5660
Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)	30770	€ 1.189.900,00	€ 0,00	€ 0,00	5.2.4.2.94.5305
Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)	30768	€ 33.300,00	€ 0,00	€ 0,00	5.2.4.3.96.5306
Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)	30769	€ 754.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5.2.4.3.96.6554

3) di liquidare:

Cod. Benef.	Anno/Capitolo	Anno/Imp./sub	Anno/Imp. sub - perente	Importo da liquidare	
Codice Ruolo	Ragione Sociale	Capitolo	Impegno	Impegno perente	Importo liquidato
30789	Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)	2007 005660	2007 /0	/	400.000,00
30770	Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)	2007 005305	2007 /0	/	1.189.900,00
30768	Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)	2007 005306	2007 /0	/	33.300,00
30769	Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)	2007 006554	2007 /0	/	754.000,00

Cod. Benef.	Denominazione	Cod. fiscale / Part. IVA	Indirizzo

Ruolo			
30789	Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)		
30770	Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)		
30768	Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)		
30769	Elenco beneficiari diversi ASL (area carcere)		

4) di disporre che gli impegni e le liquidazioni delle quote, di seguito indicate, saranno effettuate nel corso dell'esercizio 2008:

- sull'UPB 5.2.4.2.94 capitolo 5305 (c/corrente) € 1.520.000,00 a valere sull'esercizio 2008

- sull'UPB 5.2.4.3.96 capitolo 6554 (c/capitale) € 41.240,00 a valere sull'esercizio 2008;

5) di stabilire che le ASL assegnatarie delle risorse comunicheranno alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale en-

tro 30 giorni dalla data di approvazione del presente atto la Struttura organizzativa del Dipartimento ASSI referente per lo svolgimento delle funzioni di cui alla d.g.r. n. 6872 del 22 giugno 2007;

6) di stabilire che le ASL procederanno all'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari per l'attuazione dei progetti per il biennio 2007-08, nelle quote indicate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ovvero successivamente alla sottoscrizione della convenzione secondo le modalità indicate in premessa;

7) di stabilire che i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'allegato B, procederanno alla rimodulazione del progetto entro 45 giorni dalla data di approvazione del presente atto coerentemente con le seguenti indicazioni:

- assicurare che la quota di cofinanziamento regionale non risulti superiore al 70% del costo complessivo del progetto esecutivo ovvero del progetto rimodulato;
- rispettare degli obiettivi qualitativi delle diverse azioni previste ovvero si potranno prevedere eventuali riduzioni di tipo quantitativo;

- mantenere la collaborazione tra i soggetti partner indicati nella presentazione del progetto definendo nella rimodulazione le forme e le modalità ritenute più funzionali alla realizzazione del progetto esecutivo;
- motivare specificatamente ciascuna modifica apportata al progetto;

8) di impegnare le ASL di cui all'allegato A del presente atto alla sottoscrizione della Convenzione con i soggetti beneficiari entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento e secondo lo Schema approvato con decreto n. 13624 del 14 novembre 2007 in attuazione della d.g.r. n. 4782 del 30 maggio 2007;

9) di dare comunicazione del presente decreto a tutti i soggetti interessati e di disporre la pubblicazione integrale dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

10) di trasmettere copia del presente decreto alla Struttura Ragioneria e Credito per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente della U.O.:
Rosella Petrali

ALLEGATO A – Assegnazione quote alle Aziende Sanitarie Locali

ASL	Contributo assegnato	Quota contributo di parte corrente	Quota contributo in conto capitale	Cap. 5305 quota 2007	Cap. 5305 quota 2008	Cap. 5660 quota 2007	Cap. 5306 quota 2007	Cap. 6554 quota 2007	Cap. 6554 quota 2008
BERGAMO	152.124,00	152.124,00	0,00	58.205,00	74.353,00	19.566,00	0,00	0,00	0,00
BRESCIA	397.911,00	376.411,00	21.500,00	144.022,00	183.976,00	48.413,00	9.500,00	11.378,00	622,00
COMO	131.141,00	122.741,00	8.400,00	46.963,00	59.991,00	15.787,00	0,00	7.964,00	436,00
CREMONA	129.401,00	122.401,00	7.000,00	46.833,00	59.825,00	15.743,00	7.000,00	0,00	0,00
LECCO	66.818,00	64.318,00	2.500,00	24.609,00	31.436,00	8.273,00	0,00	2.370,00	130,00
LODI	61.022,00	61.022,00	0,00	23.348,00	29.825,00	7.849,00	0,00	0,00	0,00
MILANO 1	159.930,00	104.988,00	54.942,00	40.171,00	51.314,00	13.503,00	0,00	52.093,00	2.849,00
MILANO 2	384.342,00	132.942,00	251.400,00	50.866,00	64.977,00	17.099,00	0,00	238.363,00	13.037,00
MILANO 3	67.876,00	63.876,00	4.000,00	24.440,00	31.220,00	8.216,00	4.000,00	0,00	0,00
MILANO CITTÀ	1.408.677,00	1.232.557,00	176.120,00	471.597,00	602.426,00	158.534,00	0,00	166.986,00	9.134,00
MANTOVA	178.841,00	119.841,00	59.000,00	45.852,00	58.575,00	15.414,00	4.000,00	52.148,00	2.852,00
PAVIA	561.120,00	363.519,00	197.601,00	139.088,00	177.673,00	46.758,00	8.800,00	179.010,00	9.791,00
VARESE	239.237,00	193.160,00	46.077,00	73.906,00	94.409,00	24.845,00	0,00	43.688,00	2.389,00
TOTALE	3.938.440,00	3.109.900,00	828.540,00	1.189.900,00	1.520.000,00	400.000,00	33.300,00	754.000,00	41.240,00

ALLEGATO B

Ordine progressivo	N. progetto	Ente proponente	ASL	Contributo assegnato	Quota contributo di parte corrente	Quota contributo in conto capitale	Cap. 5305 quota 2007	Cap. 5305 quota 2008	Cap. 5660 quota 2007	Cap. 5306 quota 2007	Cap. 6554 quota 2007	Cap. 6554 quota 2008
1	136	337 Associazione della Comunità Don Lorenzo Milani	BG	74.428,00	74.428,00	0,00	28.477,00	36.378,00	9.573,00	0,00	0,00	0,00
2	139	331 Comune di Bergamo	BG	77.696,00	77.696,00	0,00	29.728,00	37.975,00	9.993,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASL DI BERGAMO												
3	18	322 Associazione Alice Onlus	BS	39.336,00	39.336,00	0,00	15.051,00	19.226,00	5.059,00	0,00	0,00	0,00
4	105	365 Associazione Carcere e Territorio di Brescia	BS	79.780,00	79.780,00	0,00	30.525,00	38.994,00	10.261,00	0,00	0,00	0,00
5	72	369 Consorzio Accordi S.C.S. Gruppo Cooperativo Cgm	BS	67.594,00	67.594,00	0,00	25.863,00	33.037,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00
6	121	346 Cooperativa di Bessimo	BS	67.058,00	67.058,00	0,00	25.658,00	32.775,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00
7	99	388 Provincia di Brescia	BS	95.336,00	85.836,00	9.500,00	32.842,00	41.954,00	11.040,00	9.500,00	0,00	0,00
8	129	325 TENDA Solidarietà e Cooperazione Brescia	BS	48.807,00	36.807,00	12.000,00	14.083,00	17.990,00	4.734,00	11.378,00	0,00	622,00
TOTALE ASL DI BRESCIA												
9	120	371 Comune di Como	CO	100.210,00	100.210,00	0,00	38.342,00	48.979,00	12.889,00	0,00	0,00	0,00
10	124	340 Casamica Sant'Antonio Onlus	CO	30.931,00	22.531,00	8.400,00	8.621,00	11.012,00	2.898,00	7.964,00	0,00	436,00
TOTALE ASL DI COMO												
11	118	341 Comune di Cremona	CR	77.921,00	77.921,00	0,00	29.814,00	38.085,00	10.022,00	0,00	0,00	0,00
12	103	358 Provincia di Cremona	CR	51.480,00	44.480,00	7.000,00	17.019,00	21.740,00	5.721,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTALE ASL DI CREMONA												
13	23	350 Consorzio Consolida	LC	66.818,00	64.318,00	2.500,00	24.609,00	31.436,00	8.273,00	2.370,00	0,00	130,00
TOTALE ASL DI LECCO												
14	97	345 Provincia di Lodi	LO	61.022,00	61.022,00	0,00	23.348,00	29.825,00	7.849,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASL DI LODI												
15	51	381 Coop. Soc. A. Stefano Casati	MI 1	67.254,00	59.254,00	8.000,00	22.672,00	28.961,00	7.621,00	7.585,00	0,00	415,00
16	60	322 Cooperativa Soc. I.E.S.	MI 1	92.676,00	45.734,00	46.942,00	17.499,00	22.353,00	5.882,00	44.508,00	0,00	2.434,00
TOTALE ASL DI MILANO 1												
							40.171,00	51.314,00	13.503,00	0,00	52.093,00	2.849,00

Ordine progressivo	N. progetto	Ente proponente	ASL	Contributo assegnato	Quota contributo di parte corrente	Quota contributo in conto capitale	Cap. 5305 quota 2007	Cap. 5305 quota 2008	Cap. 5660 quota 2007	Cap. 5306 quota 2007	Cap. 6554 quota 2007	Cap. 6554 quota 2008
17	85	330 Associazione Kayros Onlus	MI 2	67.218,00	65.418,00	1.800,00	25.030,00	31.974,00	8.414,00	1.707,00	93,00	
18	82	341 Consorzio Cascina Nibai Cooperativa Consortile	MI 2	67.124,00	27.524,00	39.600,00	10.531,00	13.453,00	3.540,00	37.546,00	2.054,00	
19	65	402 Cooperativa Sociale Domdoca	MI 2	250.000,00	40.000,00	210.000,00	15.305,00	19.550,00	5.145,00	199.110,00	10.890,00	
TOTALE ASL DI MILANO 2				384.342,00	132.942,00	251.400,00	50.866,00	64.977,00	17.099,00	0,00	238.363,00	13.037,00
20	142	384 Comune di Monza	MI 3	67.876,00	63.876,00	4.000,00	24.440,00	31.220,00	8.216,00	4.000,00		
TOTALE ASL DI MILANO 3				67.876,00	63.876,00	4.000,00	24.440,00	31.220,00	8.216,00	4.000,00	0,00	0,00
21	68	346 Ala Milano Onlus	MI CITTÀ	100.000,00	100.000,00	0,00	38.262,00	48.876,00	12.862,00	0,00	0,00	0,00
22	16	331 ASL Città di Milano	MI CITTÀ	60.459,00	60.459,00	0,00	23.133,00	29.550,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00
23	75	413 Ass.ne L'amico Charly	MI CITTÀ	281.214,00	281.214,00	0,00	107.597,00	137.447,00	36.170,00	0,00	0,00	0,00
24	81	322 Associazione Comunità Nuova Onlus	MI CITTÀ	67.261,00	67.261,00	0,00	25.735,00	32.875,00	8.651,00	0,00	0,00	0,00
25	67	322 Comune di Milano	MI CITTÀ	100.000,00	100.000,00	0,00	38.262,00	48.876,00	12.862,00	0,00	0,00	0,00
26	84	343 Fondazione Enaip Lombardia	MI CITTÀ	67.594,00	67.594,00	0,00	25.863,00	33.037,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00
27	9	356 Minotauro	MI CITTÀ	78.157,00	78.157,00	0,00	29.904,00	38.200,00	10.053,00	0,00	0,00	0,00
28	48	348 Sesta Opera San Fedele Onlus	MI CITTÀ	71.668,00	70.468,00	1.200,00	26.962,00	34.442,00	9.064,00	1.138,00	62,00	
29	3	321 Abuondiritto	MI CITTÀ	65.716,00	62.716,00	3.000,00	23.996,00	30.653,00	8.067,00	2.844,00	156,00	
30	71	349 Sistema Imprese Sociali	MI CITTÀ	67.045,00	63.945,00	3.100,00	24.466,00	31.254,00	8.225,00	2.939,00	161,00	
31	27	339 Cooperativa Sociale Alice	MI CITTÀ	66.951,00	55.001,00	11.950,00	21.044,00	26.883,00	7.074,00	11.330,00	620,00	
32	47	382 Cooperativa A&I Società Cooperativa Sociale	MI CITTÀ	100.000,00	74.000,00	26.000,00	28.314,00	36.168,00	9.518,00	24.652,00	1.348,00	
33	39	337 Ass.ne Gruppo Volontari	MI CITTÀ	70.410,00	26.410,00	44.000,00	10.105,00	12.908,00	3.397,00	41.718,00	2.282,00	
34	36	406 Fondazione Caritas Ambrosiana	MI CITTÀ	212.202,00	125.332,00	86.870,00	47.954,00	61.257,00	16.121,00	82.365,00	4.505,00	
TOTALE ASL DI MILANO CITTÀ				1.408.677,00	1.232.557,00	176.120,00	471.597,00	602.426,00	158.534,00	0,00	166.986,00	9.134,00
35	132	339 Hike Società Cooperativa Sociale	MN	46.353,00	46.353,00	0,00	17.735,00	22.656,00	5.962,00	0,00	0,00	
36	45	324 Azienda Ospedaliera Carlo Poma	MN	18.776,00	14.776,00	4.000,00	5.653,00	7.222,00	1.901,00	4.000,00		
37	130	320 Alice Nero	MN	46.940,00	41.940,00	5.000,00	16.047,00	20.499,00	5.394,00	4.741,00	259,00	
38	126	350 Sol.Co Mantova	MN	66.772,00	16.772,00	50.000,00	6.417,00	8.198,00	2.157,00	47.407,00	2.593,00	
TOTALE ASL DI MANTOVA				178.841,00	119.841,00	59.000,00	45.852,00	58.575,00	15.414,00	4.000,00	52.148,00	2.852,00

Ordine Progressivo	N. progetto	Ente proponente	ASL	Contributo assegnato	Quota contributo di parte corrente	Quota contributo in conto capitale	Cap. 5305 quota 2007	Cap. 5305 quota 2008	Cap. 5660 quota 2007	Cap. 5306 quota 2007	Cap. 6554 quota 2007	Cap. 6554 quota 2008
39	78	349 Caritas Diocesana di Vigevano	PV	84.330,00	84.330,00	0,00	32.266,00	41.217,00	10.847,00	0,00	0,00	0,00
40	1	362 Centro Servizi Formazione	PV	64.313,00	55.813,00	8.500,00	21.355,00	27.279,00	7.179,00	8.059,00	8.059,00	441,00
42	90	354 Centro Formazione Professionale Comune di Pavia	PV	69.284,00	60.484,00	8.800,00	23.142,00	29.562,00	7.780,00	8.800,00		
43	91	321 Cooperativa Sociale Famiglia Ottolini	PV	69.115,00	34.115,00	35.000,00	13.053,00	16.674,00	4.388,00	33.185,00	1.815,00	1.815,00
41	64	338 Il Convoglio Cooperativa Sociale	PV	87.544,00	51.043,00	36.501,00	19.530,00	24.948,00	6.565,00	34.608,00	1.893,00	1.893,00
44	22	350 Cooperativa Sociale Treottouno	PV	96.753,00	46.753,00	50.000,00	17.888,00	22.851,00	6.014,00	47.407,00	2.593,00	2.593,00
45	38	351 Ass.ne Risvegli Onlus	PV	89.781,00	30.981,00	58.800,00	11.854,00	15.142,00	3.985,00	55.751,00	3.049,00	3.049,00
TOTALE ASL DI PAVIA				561.120,00	363.519,00	197.601,00	139.088,00	177.673,00	46.758,00	8.800,00	179.010,00	9.791,00
46	131	346	VA	64.198,00	64.198,00	0,00	24.563,00	31.378,00	8.257,00	0,00	0,00	0,00
47	100	348 Ass.ne di Volontariato Giustizia Territorio (Vol.Gi.Ter)	VA	100.000,00	95.700,00	4.300,00	36.616,00	46.774,00	12.310,00	4.077,00	4.077,00	223,00
48	122	320 Cooperativa Sociale "Il Sorriso"	VA	75.039,00	33.262,00	41.777,00	12.727,00	16.257,00	4.278,00	39.611,00	2.166,00	2.166,00
TOTALE ASL DI VARESE				239.237,00	193.160,00	46.077,00	73.906,00	94.409,00	24.845,00	0,00	43.688,00	2.389,00
				3.938.440,00	3.109.900,00	828.540,00	1.189.900,00	1.520.000,00	400.000,00	33.300,00	754.000,00	41.240,00

(BUR2008019)

(3.1.0)

D.d.u.o. 27 dicembre 2007 - n. 16390**Rettifica del decreto n. 16165 del 20 dicembre 2007 ad oggetto «Assegnazione delle quote relative al finanziamento di progetti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale ai sensi della l.r. n. 8/2005 in esecuzione della d.g.r. n. 4782 del 30 maggio 2007»****IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SISTEMA SOCIO-ASSISTENZIALE**

Visto il decreto n. 16165 del 20 dicembre 2007 «Assegnazione delle quote relative al finanziamento di progetti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale ai sensi della l.r. n. 8/2005 in esecuzione della d.g.r. n. 4782 del 30 maggio 2007»;

Considerato di dover apportare una modifica al suddetto decreto in quanto risulta non specificato, per mero errore, l'ente proponente all'interno dell'allegato denominato Allegato B, parte integrante del suddetto provvedimento, in corrispondenza del numero di ordine progressivo 46, numero di progetto 131, corrispondente al Consorzio Sol.Co di Varese;

Visto l'allegato parte integrante del presente provvedimento contenente l'Allegato B da sostituire;

Viste:

- la l.r. n. 34/78, il Regolamento regionale di Contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio in corso;
- la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura;
- la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 «II Provvedimento organizzativo - VIII legislatura», con la quale è stato affidato alla d.ssa Rosella Petrali l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema Socio Assistenziale;

Per tutto quanto sopra espresso in premessa

Decreta

1. di rettificare il decreto n. 16165 del 20 dicembre 2007 «Assegnazione delle quote relative al finanziamento di progetti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale ai sensi della l.r. n. 8/2005 in esecuzione della d.g.r. n. 4782 del 30 maggio 2007» come indicato in premessa sostituendo l'allegato B del suddetto atto con il nuovo allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare comunicazione del presente decreto a tutti i soggetti interessati e di disporre la pubblicazione integrale dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

3. di trasmettere copia del presente decreto alla Struttura Ragioneria e Credito per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente della U.O.:
Rosella Petrali

_____ • _____

ALLEGATO B

Ordine progressivo	N. progetto	Ente proponente	ASL	Contributo assegnato	Quota contributo di parte corrente	Quota contributo in conto capitale	Cap. 5305 quota 2007	Cap. 5305 quota 2008	Cap. 5660 quota 2007	Cap. 5306 quota 2007	Cap. 6554 quota 2007	Cap. 6554 quota 2008
1	136	Associazione della Comunità Don Lorenzo Milani	BG	74.428,00	74.428,00	0,00	28.477,00	36.378,00	9.573,00		0,00	0,00
2	139	Comune di Bergamo	BG	77.696,00	77.696,00	0,00	29.728,00	37.975,00	9.993,00		0,00	0,00
TOTALE ASL DI BERGAMO				152.124,00	152.124,00	0,00	58.205,00	74.353,00	19.566,00	0,00	0,00	0,00
3	18	Associazione Alice Onlus	BS	39.336,00	39.336,00	0,00	15.051,00	19.226,00	5.059,00		0,00	0,00
4	105	Associazione Carcere e Territorio di Brescia	BS	79.780,00	79.780,00	0,00	30.525,00	38.994,00	10.261,00		0,00	0,00
5	72	Consorzio Accordi S.C.S. Gruppo Cooperativo Cgm	BS	67.594,00	67.594,00	0,00	25.863,00	33.037,00	8.694,00		0,00	0,00
6	121	Cooperativa di Bessimo	BS	67.058,00	67.058,00	0,00	25.658,00	32.775,00	8.625,00		0,00	0,00
7	99	Provincia di Brescia	BS	95.336,00	85.836,00	9.500,00	32.842,00	41.954,00	11.040,00	9.500,00		
8	129	TENDA Solidarietà e Cooperazione Brescia	BS	48.807,00	36.807,00	12.000,00	14.083,00	17.990,00	4.734,00		11.378,00	622,00
TOTALE ASL DI BRESCIA				397.911,00	376.411,00	21.500,00	144.022,00	183.976,00	48.413,00	9.500,00	11.378,00	622,00
9	120	Comune di Como	CO	100.210,00	100.210,00	0,00	38.342,00	48.979,00	12.889,00		0,00	0,00
10	124	Casamica Sant'Antonio Onlus	CO	30.931,00	22.531,00	8.400,00	8.621,00	11.012,00	2.898,00		7.964,00	436,00
TOTALE ASL DI COMO				131.141,00	122.741,00	8.400,00	46.963,00	59.991,00	15.787,00	0,00	7.964,00	436,00
11	118	Comune di Cremona	CR	77.921,00	77.921,00	0,00	29.814,00	38.085,00	10.022,00		0,00	0,00
12	103	Provincia di Cremona	CR	51.480,00	44.480,00	7.000,00	17.019,00	21.740,00	5.721,00	7.000,00		
TOTALE ASL DI CREMONA				129.401,00	122.401,00	7.000,00	46.833,00	59.825,00	15.743,00	7.000,00	0,00	0,00
13	23	Consorzio Consolida	LC	66.818,00	64.318,00	2.500,00	24.609,00	31.436,00	8.273,00		2.370,00	130,00
TOTALE ASL DI LECCO				66.818,00	64.318,00	2.500,00	24.609,00	31.436,00	8.273,00	0,00	2.370,00	130,00
14	97	Provincia di Lodi	LO	61.022,00	61.022,00	0,00	23.348,00	29.825,00	7.849,00		0,00	0,00
TOTALE ASL DI LODI				61.022,00	61.022,00	0,00	23.348,00	29.825,00	7.849,00	0,00	0,00	0,00
15	51	Coop. Soc. A. Stefano Casati	MI 1	67.254,00	59.254,00	8.000,00	22.672,00	28.961,00	7.621,00		7.585,00	415,00
16	60	Cooperativa Soc. I.E.S.	MI 1	92.676,00	45.734,00	46.942,00	17.499,00	22.353,00	5.882,00		44.508,00	2.434,00
TOTALE ASL DI MILANO 1				159.930,00	104.988,00	54.942,00	40.171,00	51.314,00	13.503,00	0,00	52.093,00	2.849,00

Ordine progressivo	N. progetto	Ente proponente	ASL	Contributo assegnato	Quota contributo di parte corrente	Quota contributo in conto capitale	Cap. 5305 quota 2007	Cap. 5305 quota 2008	Cap. 5660 quota 2007	Cap. 5306 quota 2007	Cap. 6554 quota 2007	Cap. 6554 quota 2008
17	85	330 Associazione Kayros Onlus	MI 2	67.218,00	65.418,00	1.800,00	25.030,00	31.974,00	8.414,00		1.707,00	93,00
18	82	341 Consorzio Cascina Nibai Cooperativa Consortile	MI 2	67.124,00	27.524,00	39.600,00	10.531,00	13.453,00	3.540,00		37.546,00	2.054,00
19	65	402 Cooperativa Sociale Domdoca	MI 2	250.000,00	40.000,00	210.000,00	15.305,00	19.550,00	5.145,00		199.110,00	10.890,00
TOTALE ASL DI MILANO 2				384.342,00	132.942,00	251.400,00	50.866,00	64.977,00	17.099,00	0,00	238.363,00	13.037,00
20	142	384 Comune di Monza	MI 3	67.876,00	63.876,00	4.000,00	24.440,00	31.220,00	8.216,00	4.000,00		
TOTALE ASL DI MILANO 3				67.876,00	63.876,00	4.000,00	24.440,00	31.220,00	8.216,00	4.000,00	0,00	0,00
21	68	346 Ala Milano Onlus	MI CITTÀ	100.000,00	100.000,00	0,00	38.262,00	48.876,00	12.862,00		0,00	0,00
22	16	331 ASL Città di Milano	MI CITTÀ	60.459,00	60.459,00	0,00	23.133,00	29.550,00	7.776,00		0,00	0,00
23	75	413 Ass.ne L'amico Charly	MI CITTÀ	281.214,00	281.214,00	0,00	107.597,00	137.447,00	36.170,00		0,00	0,00
24	81	322 Associazione Comunità Nuova Onlus	MI CITTÀ	67.261,00	67.261,00	0,00	25.735,00	32.875,00	8.651,00		0,00	0,00
25	67	322 Comune di Milano	MI CITTÀ	100.000,00	100.000,00	0,00	38.262,00	48.876,00	12.862,00		0,00	0,00
26	84	343 Fondazione Enaip Lombardia	MI CITTÀ	67.594,00	67.594,00	0,00	25.863,00	33.037,00	8.694,00		0,00	0,00
27	9	356 Minotauro	MI CITTÀ	78.157,00	78.157,00	0,00	29.904,00	38.200,00	10.053,00		0,00	0,00
28	48	348 Sesta Opera San Fedele Onlus	MI CITTÀ	71.668,00	70.468,00	1.200,00	26.962,00	34.442,00	9.064,00		1.138,00	62,00
29	3	321 Abuondiritto	MI CITTÀ	65.716,00	62.716,00	3.000,00	23.996,00	30.653,00	8.067,00		2.844,00	156,00
30	71	349 Sistema Imprese Sociali	MI CITTÀ	67.045,00	63.945,00	3.100,00	24.466,00	31.254,00	8.225,00		2.939,00	161,00
31	27	339 Cooperativa Sociale Alice	MI CITTÀ	66.951,00	55.001,00	11.950,00	21.044,00	26.883,00	7.074,00		11.330,00	620,00
32	47	382 Cooperativa A&I Società Cooperativa Sociale	MI CITTÀ	100.000,00	74.000,00	26.000,00	28.314,00	36.168,00	9.518,00		24.652,00	1.348,00
33	39	337 Ass.ne Gruppo Volontari	MI CITTÀ	70.410,00	26.410,00	44.000,00	10.105,00	12.908,00	3.397,00		41.718,00	2.282,00
34	36	406 Fondazione Caritas Ambrosiana	MI CITTÀ	212.202,00	125.332,00	86.870,00	47.954,00	61.257,00	16.121,00		82.395,00	4.505,00
TOTALE ASL DI MILANO CITTÀ				1.408.677,00	1.232.557,00	176.120,00	471.597,00	602.426,00	158.534,00	0,00	166.986,00	9.134,00

Ordine progressivo	N. progetto	Punteggio	Ente proponente	ASL	Contributo assegnato	Quota contributo di parte corrente	Quota contributo in conto capitale	Cap. 5305 quota 2007	Cap. 5305 quota 2008	Cap. 5660 quota 2007	Cap. 5306 quota 2007	Cap. 6554 quota 2007	Cap. 6554 quota 2008
35	132	339	Hike Società Cooperativa Sociale	MN	46.353,00	46.353,00	0,00	17.735,00	22.656,00	5.962,00		0,00	0,00
36	45	324	Azienda Ospedaliera Carlo Poma	MN	18.776,00	14.776,00	4.000,00	5.653,00	7.222,00	1.901,00	4.000,00		
37	130	320	Alice Nero	MN	46.940,00	41.940,00	5.000,00	16.047,00	20.499,00	5.394,00		4.741,00	259,00
38	126	350	Sol.Co Mantova	MN	66.772,00	16.772,00	50.000,00	6.417,00	8.198,00	2.157,00		47.407,00	2.593,00
TOTALE ASL DI MANTOVA					178.841,00	119.841,00	59.000,00	45.852,00	58.575,00	15.414,00	4.000,00	52.148,00	2.852,00
39	78	349	Caritas Diocesana di Vigevano	PV	84.330,00	84.330,00	0,00	32.266,00	41.217,00	10.847,00		0,00	0,00
40	1	362	Centro Servizi Formazione	PV	64.313,00	55.813,00	8.500,00	21.355,00	27.279,00	7.179,00		8.059,00	441,00
42	90	354	Centro Formazione Professionale Comune di Pavia	PV	69.284,00	60.484,00	8.800,00	23.142,00	29.562,00	7.780,00	8.800,00		
43	91	321	Cooperativa Sociale Famiglia Ottolini	PV	69.115,00	34.115,00	35.000,00	13.053,00	16.674,00	4.388,00		33.185,00	1.815,00
41	64	338	Il Convoglio Cooperativa Sociale	PV	87.544,00	51.043,00	36.501,00	19.530,00	24.948,00	6.565,00		34.608,00	1.893,00
44	22	350	Cooperativa Sociale Treottouno	PV	96.753,00	46.753,00	50.000,00	17.888,00	22.851,00	6.014,00		47.407,00	2.593,00
45	38	351	Ass.ne Risvegli Onlus	PV	89.781,00	30.981,00	58.800,00	11.854,00	15.142,00	3.985,00		55.751,00	3.049,00
TOTALE ASL DI PAVIA					561.120,00	363.519,00	197.601,00	139.088,00	177.673,00	46.758,00	8.800,00	179.010,00	9.791,00
46	131	346	Consorzio Sol. Co Varese	VA	64.198,00	64.198,00	0,00	24.563,00	31.378,00	8.257,00		0,00	0,00
47	100	348	Ass.ne di Volontariato Giustizia Territorio (Vol.Gi.Ter)	VA	100.000,00	95.700,00	4.300,00	36.616,00	46.774,00	12.310,00		4.077,00	223,00
48	122	320	Cooperativa Sociale "Il Sorriso"	VA	75.039,00	33.262,00	41.777,00	12.727,00	16.257,00	4.278,00		39.611,00	2.166,00
TOTALE ASL DI VARESE					239.237,00	193.160,00	46.077,00	73.906,00	94.409,00	24.845,00	0,00	43.688,00	2.389,00
					3.938.440,00	3.109.900,00	828.540,00	1.189.900,00	1.520.000,00	400.000,00	33.300,00	754.000,00	41.240,00

D.G. Agricoltura

(BUR20080110)

(4.0.0)

D.d.g. 19 dicembre 2007 - n. 16117**Aggiornamento del valore del soprassuolo stabilito con d.g.r. 675/2005****IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA**

Vista la l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale» e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 4 comma 8 lettera b) che prevede che la Giunta regionale definisca i criteri, le procedure ed i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;

Richiamata la d.g.r. n. 8/675 del 21 settembre 2005 di approvazione dei «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi ex art. 4 comma 8 della l.r. 27/2004» e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che la d.g.r. n. 8/675 del 21 settembre 2005 al paragrafo 9.3 «Adeguamento dei costi» dispone che il valore del soprassuolo, stabilito al fine di calcolare il valore degli interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco, sia valido fino alle domande presentate a tutto il 31 dicembre 2007 e che dall'1 gennaio 2008, a cura del direttore generale della Direzione Generale Agricoltura, sia aggiornato in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti;

Vista la variazione media nazionale dei prezzi al consumo nella tabella ISTAT «FOI(nt) 2.1 - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati» pubblicato sul National Summary Data Page e diffuso tramite il sito Internet dell'ISTAT nel calendario annuale dei comunicati stampa e il sito SDDS, in conformità con i requisiti del programma SDDS del Fondo monetario internazionale, da cui si ricava l'indice di aggiornamento dei prezzi al consumo relativo al periodo novembre 2004-ottobre 2007, pari ad 1,0557, corrispondente al 5,57%;

Ravvisata dal direttore generale della D.G. Agricoltura la necessità di un aggiornamento del valore del soprassuolo stabilito con d.g.r. 8/675/2005;

Ritenuto di aggiornare il valore del soprassuolo in € 2,2990/mq;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse;

1. di fissare il nuovo valore del suolo che si applica dall'1 gennaio 2008 in € 2,2990/mq;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Direzione Generale Agricoltura:
Umberto Benezzi